



TRUST

Tackling Under-Reporting and Under-Recording of Hate Speech and Hate Crimes Against Muslim Women



Deliverable 2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia



IL DELIVERABLE

Il Deliverable 2.1 - "Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia" è stato redatto nell'ambito del progetto "TRUST: Tackling Under-Reporting and Under-Recording of Hate Speech and Hate Crimes Against Muslim Women", co-finanziato dalla Direzione Generale - Giustizia e Consumatori della Commissione Europea, Grant Agreement no. 101049611.

Questo documento è il primo risultato del Work Package 2 - Analisi multidimensionale, il cui obiettivo è identificare le principali cause della mancata denuncia da parte delle vittime di pratiche discriminatorie e fornire un quadro analitico per guidare gli operatori coinvolti nell'azione partecipativa (WP3) a identificare soluzioni per migliorare l'assistenza alle vittime e aumentare la denuncia.

Autori: Claudia Annovi (CeSI), Giuseppe Dentice (CeSI), Francesca Manenti (CeSI), Francesco Portoghese (A Buon Diritto), Valeria Lazzerini (COREIS), Yahya Pallavicini (COREIS).

Coordinamento e Revisione: Viviana Gullo (Agenfor International)

Il contenuto rappresenta il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione Europea declina ogni responsabilità derivante dall'uso che può essere fatto delle informazioni qui contenute.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

INTRODUZIONE

La discriminazione e l'intolleranza nei confronti dei musulmani restano fenomeni largamente diffusi: anche quando non si manifestano in gesti o dichiarazioni eclatanti, non perdono la propria capacità di compromettere la coesione sociale e inquinare il dibattito pubblico. Nel marzo 2021 l'incaricato speciale per la libertà di religione delle Nazioni Unite, Ahmed Shaheed, ha ribadito come l'odio e la paura nei confronti dei musulmani abbiano raggiunto ormai "proporzioni epidemiche"[1], attraversando verticalmente la realtà sociale, economica e istituzionale di diversi Paesi.

Benché queste tendenze siano osservabili a livello globale, l'Europa costituisce sicuramente un caso esemplare. Qui più che altrove l'emergere di organizzazioni jihadiste internazionali capaci di colpire al cuore del continente (in primis, al-Qaeda e il sedicente Stato Islamico), le ondate migratorie provenienti da Paesi a maggioranza musulmana e, infine, la crescita di partiti e movimenti ultranazionalisti e fortemente xenofobi hanno rafforzato la percezione dei musulmani come un "Altro", talvolta un nemico, da allontanare e combattere, normalizzando in molti casi atteggiamenti di ostilità e violenza nei confronti di singoli individui o comunità di fede islamica[2].

Come inoltre ribadito sia nel rapporto delle Nazioni Unite che nell'ultimo documento di raccomandazione politica della Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza[3], queste forme d'odio tendono spesso ad essere intersezionali, risultato, quindi, di una sovrapposizione tra discriminazioni di genere e forme di intolleranza anti-islamica. In questo senso, le donne musulmane risultano essere in una posizione di particolare vulnerabilità, target di retoriche discriminatorie, discorsi d'odio e, nei casi più estremi, di crimini d'odio, poiché percepite come rappresentanti visibili e vulnerabili della comunità musulmana.

All'interno del contesto europeo, l'Italia rappresenta un caso studio di primaria rilevanza, per il ruolo che il connubio tra paura del terrorismo, crisi economica ed emergenza migratoria ha avuto nel plasmare il dibattito pubblico e le percezioni dell'Islam e della comunità musulmana nel Paese. Tra gli Stati più coinvolti nella crisi dell'eurozona e Paese di primo arrivo nelle rotte migratorie del Mediterraneo Centrale e nei Balcani, infatti, l'Italia, si è trovata al centro di quella tempesta perfetta che ha portato ad una sedimentazione dell'islamofobia all'interno dell'Unione Europea. Il rafforzamento di movimenti politici nazionalisti e populistici, nonché la strumentalizzazione e la securitizzazione a livello politico e mediatico del tema migratorio hanno portato ad un incremento dei sentimenti anti-musulmani. Tuttavia, la mancanza di dati ufficiali rende ancora oggi complicata la ricostruzione e l'analisi dello stato dell'arte del livello di Islamofobia nel Paese. Le difficoltà nella

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

ricostruzione di un quadro ufficiale è dovuto a due fenomeni: l'esiguo numero di denunce da parte delle vittime e dei testimoni (under-reporting) e il mancato riconoscimento della matrice discriminatoria dei reati denunciati, e dunque l'erronea segnalazione e investigazione, da parte delle forze dell'ordine (under-recording).

Alla luce di queste premesse e dei dati raccolti dall'Osservatorio Italiano sui Diritti, che rivelano come l'odio e l'intolleranza nei confronti delle donne e dei musulmani sia oggi una delle maggiori forme di discriminazione in Italia[4], il presente report si propone di indagare il fenomeno della discriminazione, dell'hate speech e dell'hate crimes contro la comunità musulmana e, in particolare, contro le donne musulmane, in Italia. La prima sezione farà chiarezza su una serie di termini essenziali non solo per una corretta analisi del fenomeno, ma anche per costruire interventi e misure che sappiano contrastarne la diffusione. Con l'obiettivo, infine, di stabilire quali siano le categorie di donne che il progetto aspira a raggiungere, alla sezione definitoria è inoltre integrata una parte specifica destinata a chiarire quali siano i target d'analisi per l'intero progetto, motivando la scelta di determinate categorie di donne. La seconda sezione analizza i fattori alla base delle discriminazioni, dei discorsi e dei crimini d'odio a radice islamofobica in Italia. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle discriminazioni contro le donne e all'intersezionalità dei fattori che alimentano questo fenomeno. La terza darà conto del quadro normativo e delle pratiche esistenti in Italia in materia di discriminazione, hate speech e crimini d'odio e ne fornirà un'analisi critica per individuare i fattori che incentivino o disincentivino sia la denuncia da parte delle vittime alle autorità sia la corretta registrazione e investigazione dei crimini a matrice discriminatoria da parte delle stesse autorità. L'ultima sezione, invece, sarà presenterà una panoramica dei principali casi di discriminazione, hate speech e crimini d'odio verificatisi in Italia nel corso degli ultimi anni.

METODOLOGIA E PARAMETRI DELLA RICERCA

La presente premessa propone un'analisi e una definizione di termini come discriminazione, hate speech (discorsi d'odio), hate crime (crimine d'odio). I chiarimenti terminologici che verranno proposti hanno l'obiettivo non solo di contribuire ad un dibattito pubblico, accademico e istituzionale che in Italia resta ancora marginale rispetto ad altri Paesi dell'Unione Europea, ma anche di fornire un quadro metodologico per il progetto TRUST, il quale si prefigge di esplorare, analizzare e, infine, contrastare i fenomeni di under-reporting e under-recording di crimini e discorsi d'odio contro le donne musulmane in Italia. Con l'obiettivo, infine, di stabilire quali siano le categorie di donne cui il progetto aspira a rivolgersi a livello pratico, alla sezione definitoria è integrata una parte specifica destinata a chiarire quali siano i target d'analisi per l'intero progetto.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

CONCETTI E DEFINIZIONI

1

Discriminazione

Il primo termine che è necessario definire ai fini del report è quello di discriminazione. Costituendo, infatti, il fondamento ideologico sia dei discorsi che dei crimini d'odio, i quali si basano su una percezione dell'Altro distorta e fondata sul rifiuto di alcune sue caratteristiche specifiche, risulta essenziale stabilire in cosa consista la discriminazione e come venga concepita ai diversi livelli. Con l'obiettivo quindi di fornire una definizione ad hoc, si considereranno le definizioni proposte da diversi organi, istituzioni e dispositivi:

● ICERD (Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale):

all'Articolo 1 dell'ICERD la discriminazione razziale[5] viene definita come *"qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su razza, colore, discendenza, origine nazionale o etnica che abbia lo scopo di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in qualsiasi altro settore della vita pubblica"*[6]. Inoltre, tra le raccomandazioni generali fatte dal Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, viene ribadito che per definire il motivo per cui una determinata azione viene considerata come discriminazione razziale, è necessario stabilire se *"quell'azione ha un impatto disparato ingiustificabile su un gruppo distinto per razza, colore, discendenza o origine"*[7];

● Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea:

nella presente direttiva, destinata a stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, viene data la definizione di discriminazione diretta e indiretta: la discriminazione diretta sussiste quando *"una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata in un'altra situazione analoga"*, mentre la discriminazione indiretta sussiste quando *"una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, che hanno una particolare disabilità, età, o uno specifico orientamento sessuale"*[8]. Inoltre, al presente articolo si sottolinea che anche le molestie sono da considerarsi una discriminazione in caso di comportamenti indesiderati aventi lo scopo o l'effetto di *"violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo"*[9];

● Normativa civile italiana:

secondo la normativa civile italiana, si intende con discriminazione qualsiasi condotta di tipo attivo, omissivo, esclusivo e comprensivo comportante una disparità di trattamento legittima;

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

● **Normativa penale italiana:**

si intende con discriminazione una o più condotte che provocano una lesione della dignità o addirittura dell'incolumità di soggetti caratterizzati da una diversa appartenenza nazionale, etnica, razziale religiosa e che sono messi in atto principalmente in ragione di uno stato di avversione nei confronti di tale appartenenza.

Alla luce, pertanto, delle presenti descrizioni, è possibile proporre una definizione di discriminazione utile ai fini della ricerca:

Con il termine discriminazione si intende qualsiasi comportamento, atteggiamento, pratica o affermazione che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sul sesso, l'ascendenza, l'origine etnica o nazionale, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante e offensivo, violare la dignità di una persona o un gruppo e compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio delle libertà fondamentali dell'individuo in ogni settore della vita pubblica.

Hate speech - Discorso d'odio

2

Una definizione legale e universale di cosa sia l'hate speech ancora non esiste. Da una parte, infatti, stabilire cosa costituisca l'odio alla base di un determinato discorso, e se e quando queste retoriche possano essere effettivamente perseguibili, risulta oggi ancora fortemente controverso. Dall'altra, trattandosi del risultato di una serie di tensioni sociali, culturali e politiche strettamente legate ad un determinato contesto socio-politico e a un dato momento storico, il discorso d'odio può assumere diverse accezioni, caratteristiche e forme a seconda del periodo e del luogo in cui lo si analizza. Tuttavia, malgrado queste difficoltà, è possibile ripercorrere alcune delle definizioni più rilevanti che sono state prodotte a livello istituzionale:

● **Nazioni Unite:**

nel Piano Strategico sui Discorsi d'Odio delle Nazioni Unite, l'hate speech viene definito come *"qualsiasi tipo di comunicazione sotto forma di discorso orale, scritto o comportamento che attacca una persona o un gruppo o ricorre a un linguaggio dispregiativo e discriminatorio fondato sulla sua/loro religione, etnia, nazionalità, razza, colore, discendenza, genere o qualsiasi altro fattore che ne costituisca l'identità"*[10];

● **ICERD:**

all'Art. 4, il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale elenca le diverse forme ed espressioni che il discorso d'odio razzista può assumere, ossia: la propaganda fondata su ideologie di suprematismo di una razza o un gruppo di persone di un colore o di una determinata etnia volte a giustificare o promuovere l'odio razziale o la discriminazione; l'incitamento alla discriminazione; la disseminazione di idee fondate sul suprematismo o l'odio; qualsiasi tipo di violenza (o incitamento alla

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

(o incitamento alla violenza) contro un'etnia o un gruppo di persone di diverso colore della pelle o origine etnica; la fornitura di assistenza ad attività razziste; e qualsiasi attività che promuove o incita alla discriminazione razziale[11];

● Consiglio d'Europa:

il Consiglio d'Europa stabilisce che con il termine "hate speech" sono da intendersi *"tutte le espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio fondate sull'intolleranza, ivi compresi: l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine immigrata"*[12];

● Commissione Europea:

nel Codice di Condotta lanciato dalla Commissione Europea, in accordo con le maggiori società informatiche, nel maggio 2016 per contrastare la proliferazione del hate speech online, il discorso d'odio viene definito come *"l'incitamento pubblico alla violenza o all'odio diretto a gruppi o individui sulla base di determinate caratteristiche, tra cui razza, colore, religione, discendenza e origine nazionale o etnica"*[13];

● Ministero dell'Istruzione italiano:

nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse" volto a contrastare l'hate speech online, si ribadisce che il fenomeno di incitamento all'odio o discorso d'odio *"indica discorsi (post, immagini, commenti, ...) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o una categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente, il termine 'hate speech' indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo"*[14];

● Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio:

nell'ambito del progetto promosso per contrastare i discorsi d'odio sia online che offline, si stabilisce che per parlare di hate speech è necessario che siano presenti due elementi essenziali: 1) che il discorso o post si rivolga ad un target ben preciso, ossia un individuo o un gruppo, che faccia parte di una categoria vulnerabile; 2) che il discorso o post inciti, diffonda o promuova intenzionalmente l'odio nei confronti di una data categoria. Per riconoscere, pertanto, l'hate speech è imprescindibile che sia presente l'elemento di odio, pregiudizio, discriminazione o vera e propria violenza contro un gruppo vulnerabile[15].

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

Sulla base, quindi, delle presenti descrizioni di hate speech, è possibile proporre una definizione: *Con il termine hate speech, o discorso d'odio, si intendono tutte quelle manifestazioni, in forma orale e scritta, volte a promuovere, giustificare e incitare l'ostilità, l'intolleranza e/o la violenza contro determinati individui o gruppi. L'hate speech può verificarsi sia online che offline, è fondato su forme di pregiudizio e discriminazione legate a caratteristiche individuali o comunitarie di una data persona o gruppo ed è distinguibile qualora sussistano due elementi: 1) il target appartiene ad una categoria ritenuta vulnerabile e 2) l'azione è ritenuta intenzionale.*

Hate crime - crimine d'odio

3

Come nel caso dell'hate speech, non esiste una definizione condivisa dal punto di vista legale per i crimini d'odio. Tuttavia, di seguito si considerano alcune descrizioni proposte da diversi organi:

● OSCE:

la sezione dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dedicata all'Hate Crime Reporting descrive i crimini d'odio come *"atti criminali motivati da preconcetti o pregiudizi nei confronti di gruppi specifici di persone"* (OSCE, Hate Crime Reporting). Perché si possa parlare di crimine d'odio devono sussistere due elementi: 1) un fatto concepito dalla legge penale come reato - da intendersi come qualsiasi minaccia, danno materiale, aggressione, omicidio o qualsiasi altra azione criminale - e 2) una motivazione fondata su un pregiudizio - inclusa intolleranza, stereotipi o odio fondati sulla razza, etnia, lingua, religione, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità, genere o qualsiasi altra caratteristica dell'individuo o del gruppo;

● OSCAD:

nel report *"Quando l'odio diventa reato"*, viene specificato perché i crimini d'odio costituiscano una tipologia di reato pluri-offensiva. *"Nel momento in cui un crimine d'odio viene commesso, esso colpisce, in primo luogo, la vittima (che è stata scelta proprio in ragione di una, o più, caratteristiche protette). Tuttavia, tenuto conto che quella caratteristica contribuisce a definire un'identità condivisa per una determinata comunità, l'aggressione non limita i propri effetti dannosi alla vittima, ma lede indirettamente anche il "gruppo di minoranza" di cui essa fa parte. Nei casi più gravi, può addirittura essere messa a repentaglio la coesione sociale, con gravi ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica"*.

Sulla base di queste descrizioni, è possibile proporre una definizione ad hoc di hate crime:

Con il termine hate crime, o crimine d'odio, si indica qualsiasi reato commesso contro un individuo, un gruppo o i beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l'autore nutre nei confronti della

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

vittima in ragione di una caratteristica specifica di quest'ultima, come razza, etnia, lingua, religione, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità e genere. L'hate crime è inoltre da intendersi come una forma di reato plurioffensiva, poiché oltre a colpire direttamente la vittima, esso mira a ledere simbolicamente la comunità o la categoria che essa rappresenta, creando paura e ansia.

DISCRIMINAZIONE, HATE CRIME E HATE SPEECH CONTRO LE DONNE MUSULMANE: UNA FORMA DI ODDIO INTERSEZIONALE

Alla luce delle definizioni proposte e dello scopo del presente progetto, vale inoltre la pena approfondire il tema complesso del crimine d'odio intersezionale. Il concetto di intersezionalità risulta essenziale nell'analisi di questa tipologia specifica di intolleranza e odio, dal momento che, in casi di discriminazione diretta alle donne musulmane, diverse categorie identitarie - ossia, genere, etnia o religione - si fondono e si sovrappongono, dando origine a forme specifiche di pregiudizio e crimine d'odio[16]. In questo caso, infatti, due tipi di crimine d'odio si intersecano: da una parte, l'odio anti-musulmano, inteso come qualsiasi discorso, pratica o crimine contro i musulmani (reali e praticanti o percepiti come tali) fondato su un pregiudizio nei confronti dell'identità religiosa di una determinata persona e/o gruppo; dall'altra, l'odio di genere nei confronti delle donne. Il risultato di questo incontro tra motivi e pregiudizi differenti fondati su caratteristiche identitarie, reali e presunte, moltiplica di conseguenza gli effetti dell'odio, poiché le donne musulmane non sono solo discriminate per il loro genere, ma anche perché sono rappresentanti visibili e vulnerabili della comunità di cui fanno parte. Per questo motivo, riflettere anche su come fattori differenti di discriminazione si sommino, si fondino e interagiscano tra di loro nel dare origine a specifiche manifestazioni d'odio e intolleranza intersezionale nei confronti delle donne risulta di fondamentale importanza.

TARGETS DELLA RICERCA

Nel tentativo di coprire qualsiasi forma di odio, intolleranza e discriminazione nei confronti delle donne musulmane, il presente progetto ha quindi stabilito tre macrocategorie di donne che costituiranno il target della ricerca e delle misure da implementare. A queste tre macrocategorie si aggiungono poi due sottogruppi che possono appartenere a tutte le tre macro categorie:

● **donne musulmane straniere presenti in Italia:**

donne immigrate di I generazione provenienti da contesti sociali (famiglie, comunità, ecc.) ove si osservano tradizioni e costumi islamici, in primis l'uso del velo (hijab, niqab, chador). Possono avere o non avere la cittadinanza italiana;

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

- **donne italiane convertite:**

donne nate in Italia con cittadinanza italiana che hanno abbracciato l'Islam;

- **seconda generazione di entrambe le precedenti categorie:**

figlie di immigrati che osservano la religione islamica o che provengono da contesti sociali ove si osservano tradizioni e costumi islamici; figlie di cittadini italiani convertiti all'Islam;

- **donne musulmane osservanti** (discriminate perché fedeli praticanti): donne di fede musulmana che osserva fedelmente le prescrizioni dell'Islam;

- **donne musulmane non-osservanti** (discriminate o vittime di hate speech e/o violenze da parte della famiglia perché "filo-occidentale"): donne che provengono da contesti sociali (es. famiglie, comunità) ove si osservano tradizioni, costumi e prescrizioni islamiche ma non segue queste prescrizioni (es. non utilizza il velo, non frequenta la moschea ecc.).

DRIVER ALLA BASE DEI CASI DI DISCRIMINAZIONE, HATE SPEECH E HATE CRIMES NEI CONFRONTI DELLE DONNE MUSULMANE

Indipendentemente dalla loro origine etnica o dal loro approccio alla religione, i musulmani in Europa e in Italia sono oggetto di discriminazione sul lavoro, in ambito scolastico e nelle condizioni abitative. È quanto emerge da numerose indagini e relazioni realizzate nel corso degli ultimi anni a livello comunitario e italiano[17]. La discriminazione, attribuibile a comportamenti spesso legati a rancori xenofobi, contribuisce a generare un contesto di diffidenza e di animosità che racchiude in sé, se alimentata da retoriche e idee politiche preconcepite, il rischio di sfociare in vera e propria islamofobia[18].

A sua volta, l'associazione aprioristica tra appartenenza religiosa e provenienza geografica, basata su pregiudizi[19], tende ad alimentare il livello di discriminazione all'interno della società. In questo contesto, l'islamofobia è stata negli ultimi anni rafforzata dalla narrazione tossica utilizzata da formazioni politiche populiste e nazionaliste che sfruttano la "paura del diverso", per trasmettere un messaggio di deriva identitaria presso il proprio elettorato di riferimento e nei confronti di una porzione più ampia di popolazione indecisa, incerta o semplicemente inconsapevole delle differenze con le altre comunità non autoctone.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

Il contesto di riferimento e le motivazioni alla base delle discriminazioni

Pur non risultando in assoluto una novità nel panorama sociale europeo e italiano, l'islamofobia ha conosciuto un suo sviluppo concreto dal primo decennio degli anni Duemila. Tale fenomenologia ha trovato una piena diffusione soprattutto in coincidenza di tre momenti spartiacque nella storia recente del mondo, che hanno inciso prepotentemente nelle coscienze e nell'immaginario collettivo:

1. gli attacchi al World Trade Center di New York, l'11 settembre 2001 e l'inizio degli attentati terroristici a matrice religiosa compiuti in suolo europeo negli anni successivi;
2. la nascita dello Stato Islamico in Siria e Iraq (ISIS) l'impatto che esso ha avuto sull'evoluzione del terrorismo a matrice jihadista[20] in Europa;
3. la crisi migratoria in Europa del 2015, specie lungo le rotte dei traffici illegali tra Balcani e Mediterraneo[21].

L'islamofobia, dunque, prende piede nelle società europee quando il terrorismo internazionale ha iniziato a colpire direttamente l'Europa Occidentale, ma si sedimenta e diventa un fattore strutturale per via di una serie di condizioni strutturali:

- lo sviluppo di politiche di anti-terrorismo e di contro-terrorismo incentrate sull'eliminazione della minaccia più che sulla prevenzione. Questo approccio ha contribuito ad incrementare il sospetto verso le comunità musulmane presenti nei diversi Paesi[22], ma talvolta ha avuto anche un impatto in termini di securitizzazione delle politiche di integrazione e del dibattito sul multiculturalismo;
- il periodo di crisi finanziaria dell'eurozona (2010-2014), che ha avuto un impatto sull'economia reale di molti Paesi europei e ha portato ad un incremento della disoccupazione;
- il rafforzamento di partiti nazionalisti, sovranisti e populistici, che hanno saputo cavalcare il sentimento di insicurezza generato dalla precarietà delle condizioni economiche e di paura dettata dall'imprevedibilità del terrorismo ed impostare la propria proposta politica sul recupero dell'identità nazionale e sulla protezione rispetto alla minaccia (fisica, economica e valoriale) proveniente dall'esterno;
- la diffusione dei social media come ambiente di discussione progressivamente come principale veicolo di comunicazione e informazione. La consacrazione dello spazio digitale come luogo di comunicazione e di fruizione di media e prodotti culturali ha avuto un duplice effetto: ha deresponsabilizzato in parte gli utenti[23]; ha facilitato la comunicazione transnazionale delle informazioni e dei contenuti;

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

La sovrapposizione di questi elementi ha creato la tempesta perfetta che ha impattato negativamente sull'opinione pubblica europea nei confronti dell'Islam e dei musulmani, contribuendo a diffondere un'aprioristica ostilità nei confronti del "diverso" (othering[24]). Ad essere colpito in particolar modo è stato il "musulmano", percepito come un soggetto unico e indistinguibile rispetto alle sue sfaccettature ed eterogeneità culturali e identitarie. Questa tendenza è stata favorita anche dai media tradizionali che, per scarsa consapevolezza o vicinanza ideologica con gli ambienti politici nazionalisti e populistici, hanno contribuito alla costruzione delle percezioni e degli stereotipi islamofobici. La diffusione di notizie basate su pregiudizi, che di fatto stigmatizzavano le popolazioni musulmane sulla base dell'operato di gruppi terroristici, infatti, hanno influenzato quindi le opinioni e il dibattito pubblico europeo e nazionale e sedimentando la discriminazione pregressa verso gli stessi cittadini musulmani[25].

Come hanno fatto notare alcuni autori esperti di islamofobia, quali Tariq Modood e Nasar Meer, questi fenomeni hanno fatto riemergere una narrazione etno-centrica di scontro e diversità culturale in nome di presunte lotte di civiltà tra Occidente e Oriente[26]. La creazione di narrazioni anti-musulmane e orientaliste ha contribuito a creare un meccanismo ideologico pericoloso impostato sull'assioma "migranti-musulmani-terroristi" che ha dato il la al rafforzamento di soggetti politici e istituzionali in grado di cavalcare l'onda emotiva della paura e promuovere alterizzazione[27] e polarizzazione nella società. Queste costruzioni, infatti, possono sovrapporsi nei discorsi pubblici ed essere in grado di contribuire nel creare un'immagine artificiosa dei musulmani nei diversi Paesi europei.

Una paura verso l'Islam che, come ha sottolineato Renate Siebert, «è mescolata con aggressività e rancore e che si attiva innanzitutto verso gli immigrati di origine araba o africana»[28], identificati automaticamente come musulmani e pericolosi. Ecco perché è bene sottolineare quanto soprattutto nel dibattito politico e culturale, europeo e italiano, gli aspetti legati all'immigrazione clandestina - e all'interno di ciò i flussi di masse musulmane provenienti dalla sponda sud e sud-est del Mediterraneo - hanno rafforzato strutturalmente il piano islamofobico emerso già agli inizi degli anni Duemila. Così, grazie anche a teorie complottiste quali l'"Eurabia"[29] o la "Reconquista islamica dell'Europa"[30], si è proceduto alla costruzione di una retorica del cittadino musulmano come il "nemico interno" da sconfiggere e combattere. Queste speculazioni sono state il tessuto ideologico dei gruppi politici anti-migratori e di estrema destra, che hanno trovato in questo approccio un appiglio per modulare la propria narrazione razzista e contestualmente condannare un intero segmento della popolazione europea. In altre parole, gli attacchi terroristici, le narrazioni sulla sicurezza e i discorsi populistici hanno rafforzato il ruolo e il valore dell'islamofobia in ampie sezioni di popolazioni[31].

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

È innegabile che ad alimentare questa retorica abbia contribuito anche la percezione falsata di molti europei circa la percentuale reale di popolazione musulmana residente nel vecchio Continente rispetto a quanta è effettivamente emigrata verso l'Europa negli ultimi anni. Secondo uno studio del 2017 del Pew Research Center, la popolazione in percentuale residente in Europa è passata dal 4,1% del 1990 al 6% del 2020. Tuttavia alla domanda specifica del sondaggio su quanti siano i musulmani in Europa secondo l'intervistato, ognuno ha risposto con dati totalmente dissonanti, aumentando la percentuale in media di 3-5 volte rispetto al valore reale. Nel caso dell'Italia, il dato certificato dalle nostre autorità è pari al 5% ma secondo gli intervistati la popolazione musulmana residente era quasi il 20%. Sempre secondo lo stesso studio, le crisi migratorie legate ai conflitti in Siria, Libia, Iraq e Yemen (circa 4 milioni di persone scappate dai teatri di guerra, di cui 1,3 in attesa di ricevere lo status di rifugiato) hanno funto da fattore trainante per l'incremento della popolazione musulmana in Europa, che ha quindi contribuito nel favorire un certo livello di percezione negativa tra i cittadini europei[32]. Questo elemento si è andato a sovrapporre ai pregiudizi già esistenti nei confronti dei musulmani, identificati da alcune frange di popolazione come un pericolo alla sicurezza o addirittura dei terroristi. In altre parole, si è acuita nell'opinione pubblica *«la percezione negativa dei musulmani a causa del terrorismo di matrice islamista e dell'immigrazione di cittadini provenienti da Paesi a maggioranza musulmani, considerati spesso ed erroneamente fenomeni correlati»* [33].

Questa idea è ribadita anche dal Rapporto annuale 2019 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza. Nel documento si sostiene, infatti, che l'Europa si trovi di fronte ad una condizione di odio anti-musulmano, nonché altre forme di odio razziale alimentate dalla percezione distorta data dal fenomeno migratorio. Sempre secondo il medesimo report, in molti Stati membri il nazionalismo xenofobo ha sfruttato il fenomeno migratorio per maturare un'identificazione tra il migrante, il rifugiato e lo straniero in senso islamofobico, spesso raffigurando la religione musulmana come un qualcosa di "estraneo" al contesto europeo e in contrasto con le culture e le identità nazionali nel continente[34]. In questo tipo di discorsi non si pongono differenze tra cittadini di fede musulmana, seconde generazioni, immigrati o anche solo di convertiti, ma si ricorre in maniera indiscriminata nell'identificazione di un "nemico" che deve essere contrastato in tutti i modi[35]. La diffusione di messaggi sempre più intrisi di contenuti xenofobi e razzisti hanno contribuito ad una circolarità di pratiche discriminatorie e di atteggiamenti islamofobici, così come ad un influenzamento/condizionamento tra razzismo politico-istituzionale, mediatico e sociale. Tutto ciò ha definito quindi un rapporto deterministico tra fenomeni e situazioni, creando un immaginario artificioso basato su una precisa triade: **migrante → islamico → terrorista**[36].

Pare opportuno sottolineare che la spaccatura sociale creata dall'"othering" ha un impatto anche

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

sulle stesse comunità musulmane e porta a fenomeni di discriminazione all'interno della stessa comunità. A causa del generale senso di non riconoscimento della propria identità religiosa da parte della società in cui vivono, molte comunità straniere vivono nel cercare faticosamente di conciliare integrazione linguistica, regolarità lavorativa ed educazione dei figli nella religione e nell'integrazione sociale. Un percorso al quale spesso vengono accompagnati con metodi e strumenti che non tengono nel dovuto rispetto il fattore religioso o tendono a considerarlo più o meno esplicitamente come una forma di "svantaggio culturale". Ciò determina il fatto che, individui appartenenti ad una determinata comunità, ma che non aderiscono in pieno alle tradizioni sociali e religiose, possano subire discriminazioni da parte delle loro stesse famiglie e comunità di appartenenza perché ritenute troppo "occidentalizzate". I casi più estremi, che sfociano in episodi di violenza generalmente ai danni di giovani donne, possono diventare essi stessi un fattore di polarizzazione e creare un effetto boomerang di ulteriore discriminazione secondaria da parte della società, che rafforza i propri pregiudizi.

Il ruolo del populismo politico nel veicolare messaggi d'odio contro i musulmani nel contesto italiano

È evidente che il tipo di narrazioni ad uso e consumo di un certo tipo di pubblico, con un linguaggio aggressivo e volutamente mirato a creare una frattura tra il "noi" e il "loro" ha mirato ad accrescere la diffusione dei discorsi di odio e, contestualmente, dei crimini di odio contro le comunità musulmane divenute il target finale di questo processo di polarizzazione sociale. Non è un caso che i toni islamofobici siano stati usati da determinati partiti di destra radicale in Italia come nel resto d'Europa (soprattutto in Francia, Spagna, Austria, Svezia, Paesi Bassi e Germania) con chiare finalità politiche per aumentare i propri consensi e i sentimenti nazionalisti soprattutto in un periodo di forte crisi sociale ed economica[37]. Una tendenza che si è ripetuta anche durante l'ultimo biennio caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Tutto ciò ha alimentato una contrapposizione verbale incentrata su una presunta necessità di salvare la cultura italiana (o europea a seconda dei casi) e cristiana dall'"invasione" musulmana, nella quale il diverso è inteso come una minaccia ai valori identitari del Paese[38].

Tale tendenza è stata decisamente pervasiva in Italia, dove alcuni partiti politici (Lega e Fratelli d'Italia e, seppur in maniera più ambigua, anche da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle) hanno inserito nelle proprie narrazioni politiche l'idea di una incompatibilità fra un certo tipo di Islam e la società nostrana. Ricorrendo ad espedienti narrativi quali "l'invasione musulmana", questi partiti hanno associato la presenza della minoranza islamica come un elemento in grado di modificare la demografia interna, nonché le credenze, i valori e perfino l'identità della società italiana.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

In nome di ciò si è promossa una contrapposizione politico-ideologica e culturale basata su un certo livello di “normalizzazione” del dibattito, in cui l’identificazione tra migranti e musulmani non solo veniva data per assodata, ma era anche posta in antitesi rispetto alle presunte radici cristiane dell’identità nazionale, creando artificiose costruzioni identitarie con il supporto di simboli religiosi nella sfera pubblica (ad esempio, l’esibizione del rosario o di immagini sacre o l’uso della Bibbia). Come ha osservato Luca Ozzano, l’evocazione di simboli e valori religiosi nel discorso populista è «una sorta di maschera evocata per perseguire scopi politici, soprattutto una politica autoritaria e identitaria» [39]. Infatti grazie alla potenza comunicativa del linguaggio e del messaggio usato, questi gruppi hanno potuto penetrare molto rapidamente anche i media (tradizionali e online) e inondare i dibattiti virtuali su internet [40]. La diffusione di questi discorsi aggressivi ha fatto crescere i contenuti razzisti e xenofobi contro gli immigrati, i richiedenti asilo, i rifugiati e i musulmani investendo in toto l’opinione pubblica, anche attraverso l’uso di slogan e campagne mediatiche politico-ideologiche sintetizzabili nel motto nazionalistico “Prima gli italiani”. Una situazione socialmente tanto forte quanto esplosiva da spingere alcuni cittadini – in molti casi vicini a quegli stessi ambienti di destra radicale o simpatizzanti con le idee profuse da Lega e Fratelli d’Italia – a fondare nel luglio 2017 il Partito anti-islamizzazione (PAI), nato con l’obiettivo di difendere i valori culturali e le istituzioni italiane dal rischio di invasione derivante dalle migrazioni clandestine e dall’islamizzazione della società [41]. Tale tendenza ha trovato un suo habitat quasi “naturale” durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018, dove numerosi esponenti di partiti politici differenti hanno assunto o veicolato posizioni ambigue in merito all’Islam che sfociavano in atteggiamenti più o meno razzisti [42].

Contestualmente alla dialettica politica ufficiale, si è sviluppato un filone narrativo parallelo, soprattutto sul web, estremamente discriminatorio e ostile nei confronti dei musulmani che ha dato vita a forme sempre più aggressive di intolleranza e discriminazione. Una condizione della quale sono state vittima, in particolar modo, le seconde generazioni e le donne musulmane, le quali hanno subito un’onta vessatoria da parte di movimenti di estrema destra quali Casa Pound e Forza Nuova, che in alcuni casi trovavano tra i propri tesserati simpatizzanti iscritti agli stessi partiti politici succitati. Il primo è un movimento di matrice neofascista-populista, mentre, il secondo – successivamente costituitosi in partito – mostra particolari tendenze xenofobe e omofobe. Queste forze extra-parlamentari sono state protagoniste di violente campagne virali su Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, siti internet o forum diffusi nel dark e deep web. In alcuni casi i messaggi propagandati sono stati censurati perfino da Facebook e Instagram perché istigatori all’odio [43]. Grazie alle narrazioni aggressive di stampo nazional-populista e xenofobe, queste formazioni hanno sviluppato una retorica basata sull’esclusione e la discriminazione nei confronti dei musulmani.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

A favorire il loro successo, inoltre, ha giocato un ruolo importante la sovrapposizione dei loro messaggi di odio con quelli usati e in parte ripresi dai tradizionali attori politici della destra politica (Lega e Fratelli d'Italia) e dai settori più conservatori dei media. I messaggi promossi hanno sì acuito il pregiudizio negativo a un livello sociale già esistente, ma allo stesso tempo **hanno provocato una sorta di legittimazione dei comportamenti razzisti e dei crimini di odio promossi contro i musulmani da parte di questi movimenti**. Ne sono un chiaro esempio gli attacchi fisici e verbali nei confronti dei migranti, richiedenti asilo, rifugiati e cittadini musulmani, così come gli eventi più drammatici, quali il ferimento di sei migranti nigeriani a Macerata il 3 febbraio 2018[44]. Come sostenuto da Alessandra Vitullo, «*la crescita dell'uso di internet, con la sua capacità di connettere le persone e facilitare la diffusione di informazioni, ha avuto un impatto significativo sull'accessibilità e il flusso di messaggi violenti*»[45]. Da questo punto di vista, come affermato anche nel report Islamophobia in Italia. Rapporto nazionale 2018 rilasciato della Fondazione SETA, è «*possibile evidenziare una sorta di sinergia tra i settori ultra conservatori della Chiesa Cattolica, dei media (i giornali di destra La Verità, Il Giornale e Libero), e del sistema culturale, dove i partiti politici di destra mainstream (la Lega, Fratelli d'Italia) sono affiancati da movimenti neo-fascisti che promuovono e reiterano il sovranismo e discorsi razzisti (come, Casa Pound e Forza Nuova). Nel 2018, il periodo delle elezioni politiche e il governo risultante sono stati dei fattori decisivi nell'incremento del pseudo dibattito in termini negativi contro i musulmani e l'Islam*»[46].

Tutto ciò ha contribuito a costruire un'immagine artefatta del musulmano e in parte ad associare strumentalmente questi soggetti con concezioni razziste e discriminatorie[47]. Al contempo, però, tale intolleranza ha rischiato di essere causa di isolamento sociale e/o di radicalizzazione tra le fasce più giovani e vulnerabili (tra cui anche le donne), impedendo tutti gli sforzi istituzionali all'inclusione e all'integrazione tra comunità.

Islamofobia, populismo e linguaggio d'odio contro le donne musulmane

Sebbene il linguaggio d'odio abbia acquisito una grande diffusione nel corso degli ultimi vent'anni, è altrettanto vero che questo tipo di fenomeno è tanto più evidente se rapportato al genere. Le donne musulmane, infatti, hanno maggiori probabilità di subire discriminazioni e/o violenze basate sul pregiudizio e sugli stereotipi (normalmente in luoghi pubblici) e le tipologie di attacchi che subiscono includono abusi verbali, discorsi d'odio, minacce e violenza fisica. Che siano italiane e/o di origine straniera, le donne di fede musulmana sono un bersaglio del sessismo e del razzismo, nella vita reale come sui social media. Una condizione diffusa che nasce e prospera in virtù di motivazioni cognitive, psicologiche o semplicemente ignoranza nel muovere loro accuse. In questo modo, l'uso di un linguaggio sessista, aggressivo e violento viene utilizzato - e giustificato in maniera più o meno

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

consapevole dall'hater - per definire una nuova superiorità dettata dal genere, dall'appartenenza religiosa, etnica, culturale e/o identitaria. In altre parole, queste forme "nuove" di razzismo e discriminazione sono nient'altro che una evoluzione - più nella forma che nella sostanza - rispetto al razzismo biologico e al fondamentalismo culturale di tipo novecentesco che trova nell'islamofobia un cappello onnicomprensivo per giustificare queste casistiche[48].

Al di là degli aspetti dottrinali, quel che definisce meglio i linguaggi e i reati d'odio odierni sono quegli aspetti antropologici che considerano la "donna musulmana" intesa come categoria. Come più volte ribadito nel testo, *le donne musulmane diventano oggetto di denigrazione sia perché "donne", e quindi da colpire nella loro accezione fisica e corporea, sia perché "musulmane", intendendo in ciò un qualcosa di assimilabile al pericolo e alla minaccia.* In entrambi le ipotesi, le narrazioni costruite o assorbite in maniera più o meno consapevole dall'hater rispondono a schemi precisi basate su idee preconcepite e stereotipate difficili da estirpare. Una condizione divenuta tale anche per effetto del combinato congiunto di strumenti e megafoni di questi linguaggi e discorsi d'odio, che sono stati utilizzati da politici, istituzioni, professionisti di ogni categoria attraverso canali tradizionali (media o comizi) o nuovi (social media e internet).

Di fatto la potenza del messaggio abbandona lo spazio fisico e virtuale, circoscritto ad una data comunità o allargato a quante più fette sensibili di popolazione, per entrare nel quotidiano e divenire argomento di discussione e di interazione sociale in grado di generare nuovi comportamenti offensivi e azioni discriminanti, talune volte anche violente, sia rispetto alla generalità sia nei confronti di una tipologia di soggetti da colpire.

Come riportato dal Barometro dell'odio 2020 di Amnesty International Italia, *«i commenti offensivi, discriminatori o l'hate speech di matrice sessista, sono indirizzati in primo luogo, come è ovvio, alle donne, seguite da altre due categorie sociali: musulmani e rifugiati e migranti»*[49]. Nell'indagine, Amnesty International evidenzia proprio la connessione tra diritti di genere e islamofobia come bersaglio intersezionale dei discorsi d'odio: a partire, infatti, dai dati raccolti da Amnesty International, risulta evidente che la sovrapposizione anche in ambito virtuale tra odio nei confronti delle donne e odio nei confronti dei musulmani costituisca una delle forme più diffuse di discriminazione in Italia, confermando il trend degli anni precedenti. *"Nei contenuti riguardanti "donne e diritti di genere" i musulmani sono tra gruppi sociali maggiormente presi di mira da commenti offensivi e/o discriminatori (11%) e da casi di vero e proprio incitamento all'odio e/o alla violenza (15%). Viceversa, quando l'argomento di discussione è proprio la diversità religiosa, nel 10% dei casi il target dei commenti ostili sono donne. In pratica, un commento su dieci in cui una donna viene offesa o*

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

discriminata tratta l'argomento delle minoranze religiose. Sessismo e misoginia si legano, quindi, all'intolleranza verso l'islam in particolare. Del resto, la questione del trattamento della donna porta a uno dei nodi centrali dell'argomento su cui l'islamofobia si basa, quello della incompatibilità tra questa religione, vista come arcaica e fondamentalmente oppressiva, se non violenta, e il mondo occidentale, democratico e liberale. [...] Ma, scorrendo i dati, è ancor più interessante notare che proprio lo stesso dito puntato sull'incapacità supposta come "costitutiva" dell'islam di condividere l'insieme dei diritti riconosciuti (oggi) alle donne nel mondo occidentale finisce per rivolgersi con aggressività proprio a un target femminile. Questa intersezione è ancor più amplificata se ad essere coinvolta è una donna italiana convertita alla religione musulmana, come ha insegnato il caso di Silvia Romano, che - come sottolinea il medesimo report - «agli occhi di chi la attacca rappresenta tutte e tre queste categorie: è donna, è musulmana (peggio, si è convertita, quindi ha "tradito") ed è associata a un'organizzazione non governativa operativa in Kenya, elemento che riconduce, nell'immaginario di molti, alla questione migranti e rifugiati» [50].

Anche la "Mappa dell'intolleranza 5.0" curata da Vox Diritti (Osservatorio Italiano sui Diritti) mette in luce come dall'intersezione dell'odio nei confronti delle donne e nei confronti dei musulmani risulti che la categoria delle donne musulmane siano uno dei bersagli principali degli hate speech online, con picchi registrati in occasione di particolari notizie pubblicate dai media.

Come in altre situazioni, le motivazioni non derivano soltanto dal genere o da un fattore religioso. Alla base della discriminazione vi sono diverse accuse quali il voler "ostentare" simboli in pubblico (il tema del velo è ricorrente), usare un vestiario ritenuto provocatorio (una questione spesso associata con il burqa e/o il niqab) o più semplicemente dei cliché (ad esempio la convinzione secondo cui la donna musulmana sia sottomessa ad una cultura maschilista) e degli stereotipi ("parlano male l'italiano" oppure "non vestono all'occidentale"). Specie in questo campo di discriminazione, l'atto si qualifica anche in merito alla scelta di un nome di origine araba (specie nei casi di conversione). Tutti questi pregiudizi sono, infatti, imbevuti di un forte sostrato discriminatorio e/o da una totale e (a volte) inconsapevole ignoranza dell'altro, della sua cultura e identità. Al contempo, la discriminazione si alimenta di una percezione basata sulla presunta "reazione negativa" del singolo o della collettività. Quello che, quindi, accomuna tutti questi casi sono, per l'appunto, l'utilizzo di un linguaggio violento, aggressivo e sprezzante, nei quali le donne finiscono per essere il principale bersaglio di questo odio verbale[51].

Ciononostante, le discriminazioni a cui sono sottoposte le donne sono raramente riconducibili ad un unico fattore in quanto presentano una molteplicità di elementi - a volte anche concomitanti - quali

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

ogenero, religione, etnia, classe sociale, nazionalità, e/o numero di anni di residenza nel Paese. Sostanzialmente, agli occhi dell'hater, la donna musulmana racchiude nella sua stessa esistenza un insieme di luoghi comuni e ignoranza che ben identificano il senso di intolleranza che presto o tardi si qualificano in veri e propri atti di razzismo, i quali possono verificarsi anche con una frequenza varia a seconda del luogo fisico dove avvengono (sul posto di lavoro, sui mezzi pubblici o più semplicemente in pubblico). Nei casi peggiori, questo tipo di azioni finiscono per passare ad un terzo step: dalla discriminazione nuda e pura e dal linguaggio di odio si arriva al crimine che può assumere forme violente a seconda dei casi - come il tentativo di strappare il velo dalla testa della donna o gli atti vandalici verso edifici di associazioni o negozi gestiti da musulmani[52].

Le motivazioni legate agli hate speech e agli hate crime nei confronti delle donne musulmane

Per comprendere appieno i driver alla base dei linguaggi e dei crimini d'odio vissuti dalle donne musulmane, è necessario capire al contempo le discriminazioni multiple di cui sono vittime le stesse donne, con particolare attenzione alle loro identità culturali e al loro genere, nonché all'intersezionalità tra i diversi elementi usati dall'hater per attuare la discriminazione. Non è un caso, che categorie, quali genere, razza, etnia, ceto, disabilità, orientamento sessuale, religione ed età interagiscono a molteplici livelli, spesso simultaneamente, suggerendo come ciascun elemento o tratto di una persona sia legato in maniera inestricabile a tutti gli altri. Ancora una volta, quindi, emerge una forte simbologia legata al pregiudizio nell'uso di un linguaggio d'odio.

Inoltre, come suggeriscono i fatti, gli autori di abusi prendono di mira le donne musulmane in virtù di due caratteristiche precise: 1. la "visibilità" e 2. la "vulnerabilità". In entrambi i casi si deduce che la donna musulmana sia un "bersaglio facile" in quanto reputato un target più riconoscibile - e quindi visibile - per via del suo abbigliamento "islamico", che può essere il velo (il hijab), così come con qualsiasi altro indumento (chador, niqab o burqa) e considerato dall'hater come elemento di identificazione di una fede e/o una razza. Di conseguenza, tale visibilità garantisce un immediato collegamento con l'obiettivo da voler colpire in termini di linguaggio d'odio e finanche di violenza fisica in quanto più "semplice" da raggiungere. **L'essere donna e musulmana definiscono agli occhi dell'hater un'affiliazione culturale e religiosa, aggravata dall'esposizione e dall'uso da parte della donna di simboli (in questo caso il velo) intesi come elementi di appartenenza ad un determinata etnia, razza, religione e cultura[53].**

In queste circostanze, dunque, è l'intersezione tra religione e genere a esporre le donne musulmane a una discriminazione multipla e sovrapposta. Infatti, le motivazioni alla base degli hate crime sono dovute all'odio anti-musulmano in generale, al fatto che il soggetto fosse donna, nonché, infine,

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

all'elemento comune che definisce in pieno il crimine in atto. In altre parole, la donna musulmana incarna e sintetizza tutti quegli elementi percettivi di insicurezza personale e/o rispetto alla propria comunità di riferimento che gli hater vogliono combattere in quanto concepiti come una minaccia. Alla base di questa discriminazione multipla vi possono essere pregiudizi latenti e/o una scarsa sensibilità o mancanza di formazione adeguata verso l'"altro". Gli stereotipi sull'Islam e la religione, quindi, si cristallizzano intorno alla figura della donna musulmana, solitamente associata al velo e alla sua situazione di - presunta - sottomissione culturale. Questo tipo di narrazione basata sulla necessità di "salvare la donna musulmana"[54] evidenzia però un corto circuito narrativo e ideologico basato su pregiudizio e intolleranza[55], per cui il discorso o l'atto d'odio motivati da islamofobia diventano strumento di protezione di valori universali quali la libertà, l'uguaglianza e la protezione dei diritti umani.

Oltre allo stereotipo basato sulla vittimizzazione della donna, un'altra sfera semantica dei pregiudizi legati alla donna musulmana è il pericolo. In questo senso, il velo non è più simbolo di sottomissione, ma di una potenziale minaccia e la donna musulmana non è presa in considerazione come persona singola, ma per le relazioni familiari con altri individui musulmani. Cambia, dunque, la motivazione del pregiudizio in ragione della quale l'aggressore sceglie il proprio "bersaglio" [56]. Un esempio chiarificatore e molto diffuso negli ultimi anni, basato sempre sul pregiudizio e sull'intolleranza, è la promozione di un dibattito pubblico e mediatico dalla potenza fortemente evocativa nei confronti delle posizioni pubbliche assunte da una donna musulmana impegnata in politica o a livello sociale.

Sono stati i casi che hanno riguardato Sumaya Abdel Qader[57], Asmae Dachan[58] e Nibras Asfa[59], giusto per prendere alcuni esempi. Pur nella loro specificità, le circostanze che le hanno viste coinvolte sono accomunate dall'utilizzo di accuse strumentali utilizzate dai detrattori per promuovere un'immagine pregiudizievole di donna musulmana. Costoro non erano attaccate per le loro storie personali o le relazioni costruite negli anni, bensì per essere "figlia di" o "moglie di". Il piano discriminatorio non riguarda più il velo o l'essere donna e musulmana. Si tende, invece, ad una marginalizzazione della diretta interessata per sviare il tutto su un altro piano di discussioni, portando la donna ad essere subalterna e solo parte di una questione più ampia che la coinvolge[60].

Tale impostazione mira alla **spersonalizzazione e ad attaccare le donne per essere musulmane e percepite artificialmente come un pericolo**. Non è un caso che l'intersezionalità si allarga oltre al genere e alla religione, abbracciando la razza, la cultura e/o l'ideologia. Infatti, tra le accuse mosse a queste donne vi è la convinzione e il pregiudizio che costoro non si esprimano su argomenti sensibili - come i Fratelli Musulmani, il jihadismo e l'estremismo violento radicale, fino addirittura ad arrivare

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

ad al-Qaeda e ISIS - preferendo piuttosto sviare le questioni o non affrontarle per voluta ambiguità e/o complicità. Un insieme confuso di argomentazioni deboli nel quale si evince una volontà di assimilazione toutcourt dove vi sono differenze profonde tra "noi" e "loro". Di fatto, un tentativo, neanche tanto malcelato, di identificare i musulmani tutti come "nemici", "terroristi", ecc.[61]. Quindi si ritorna da una discriminazione basata sul genere e la religione ad un razzismo biologico e ad un fondamentalismo culturale, nei quali emergono ancora una volta un chiaro tentativo di creare connessioni artificiali per giustificare un certo tipo di atteggiamenti.

LA MAPPATURA DEL QUADRO NORMATIVO E DELLE PRATICHE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, I DISCORSI D'ODIO E I CRIMINI D'ODIO IN ITALIA

Quadro legislativo

Nella prima parte di questo capitolo, verranno analizzate le principali disposizioni presenti nell'ordinamento italiano per la prevenzione e il contrasto a discriminazioni, hate crime, hate speech e la tutela delle vittime. La legislazione nazionale, in base all'art. 117, c. 1, della Costituzione, è vincolata al rispetto degli obblighi internazionali e dell'Unione europea (UE). Per questo, le disposizioni saranno elencate secondo la distinzione tra fonti internazionali, UE e nazionali.

L'Italia ha firmato e ratificato i principali strumenti internazionali per l'eliminazione e la soppressione di ogni forma di discriminazione, all'interno del sistema dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e della Convenzione europea di diritti dell'uomo (CEDU):

- **Dichiarazione universale dei diritti umani (1948):** il testo, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affronta il tema della discriminazione in vari punti. L'art. 1 sancisce che *"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti [...]"* e il successivo art. 2 che *"Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione [...]"* I primi due articoli enunciano quindi i principi di uguaglianza e non discriminazione.

Le norme della Dichiarazione, considerate ormai vincolanti, svolgono un ruolo fondamentale per l'azione della comunità internazionale.

- **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950):** entrata in vigore in Italia nel 1953, l'art. 14 della Convenzione stabilisce che *"il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente"*

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione." Nell'ambito CEDU, è opportuno citare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo n. 12, 2000 che estende l'applicazione dell'art. 14 a tutti i diritti riconosciuti per legge in uno Stato. Nonostante la firma, l'Italia non ha mai ratificato il Protocollo;

Lo stesso discorso vale per il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici del 2003, ratificata invece nel 2008. Il trattato è un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 2001, rivolta ai reati commessi in qualunque modo attraverso un sistema informatico e quelli di cui si devono o posso raccogliere prove in formato elettronico. Il Protocollo richiede che gli Stati contraenti si impegnino ad adottare misure legislative che individuino come autore di reato chiunque, attraverso un sistema informatico, i) distribuisca o renda in qualunque modo disponibile al pubblico materiale razzista o xenofobo; ii) minacci di commettere crimini gravi a danno di persone in quanto appartenenti a specifici gruppi (razza, colore della pelle, etnia e religione); iii) offenda pubblicamente gli stessi soggetti del punto precedente per la stessa motivazione; iv) distribuisca o renda in qualunque modo disponibile al pubblico materiale che nega, minimizza, approva o giustifica atti di genocidio o crimini contro l'umanità; v) sostenga o favorisca, intenzionalmente, la commissione dei reati elencati nel Protocollo.

- **ICERD (1965)**[62][63]: l'art. 1 definisce, per la prima volta in maniera esplicita, cosa si intende per discriminazione razziale: *"ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica"*. Anche se i motivi alla base delle discriminazioni appaiono più limitati rispetto agli altri atti menzionati in precedenza - non compare, per esempio, il sesso -, l'art. 5, nel richiamare gli obblighi degli Stati a eliminare le discriminazioni dell'art. 2, impone di assicurare la piena eguaglianza davanti alla legge e l'esercizio di una vasta gamma di diritti. Oltre ai diritti politici e quello alla sicurezza personale, nel catalogo sono compresi numerosi diritti civili, tra i quali: *"[...] vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione [...]"*. L'art. 4 impegna gli Stati a dotarsi di disposizioni di legge per sanzionare la diffusione delle idee a sostegno di ogni discriminazione razziale, l'incitamento alla violenza, le attività di propaganda; la lettera c) fa espresso riferimento al divieto

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

per le pubbliche autorità e le Istituzioni di incentivare e incoraggiare le discriminazioni.

All'interno del diritto UE, sono presenti importanti principi e norme che guidano l'azione degli Stati membri contro le discriminazioni:

- **Trattato sull'Unione europea (TUE) e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):** nell'art. 2 del TUE, si legge che l'UE si fonda, tra gli altri valori, anche sull'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani e che la non discriminazione è tra quelli comuni agli Stati membri. Il TFUE, all'art. 10, impegna l'UE a combattere ogni tipo di discriminazione fondata *"sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale"*.
- **Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000):** all'art. 21 è presente il divieto di discriminazione basata *"sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"*. La Carta, in seguito al Trattato di Lisbona del 2007, è diventata parte integrante del diritto UE e ha lo stesso valore giuridico dei due Trattati.
- **Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (2008):** la Decisione del Consiglio dell'Unione europea si inserisce nel solco delle norme citate per il contrasto a ogni forma di discriminazione. Al pari della Convenzione del 1965, la Decisione impone agli Stati di adottare sanzioni per perseguire le condotte discriminatorie e i loro autori, ribadendo tuttavia che a causa delle rilevanti differenze delle tradizioni culturali e giuridiche tra Stati membri, non è possibile una completa armonizzazione delle norme penali. La Decisione punta a criminalizzare e condannare l'istigazione alla violenza e all'odio e la sua realizzazione attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale. Entro il 28/11/2010, gli Stati membri erano chiamati a comunicare al Consiglio le misure adottate per la realizzazione degli obiettivi della Decisione. L'Italia, pur avendo introdotto alcune disposizioni nel solco della Decisione, non ha tuttavia adempiuto a tutti i suoi obblighi[64].
- **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato:** la Direttiva predispone un sistema di tutela comune delle vittime di ogni tipo di reato, compresi quelli motivati da pregiudizio o discriminazioni. Pur non affrontando in maniera specifica il tema delle discriminazioni, rafforza le garanzie per le vittime, in particolare quelle con specifiche esigenze di protezione. In Italia, è stato introdotto l'art. 90-quater del Codice di procedura penale, in cui la particolare vulnerabilità della

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

vittima del reato è desunta anche dalla modalità con cui il reato è stato commesso (ad es. per odio razziale o per finalità discriminatorie).

L'ordinamento italiano, sin dalla nascita della Repubblica, presenta al suo interno disposizioni per la lotta alla discriminazione e la sua repressione:

- **Costituzione italiana (1948):** l'art. 2 della Costituzione enuncia il principio di solidarietà (economica, politica e sociale) come elemento fondamentale per la convivenza sociale e per il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. Il successivo art. 3 introduce il principio di uguaglianza, secondo cui *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*. La Repubblica ha il compito di rimuovere qualsiasi ostacolo che limiti la libertà e l'uguaglianza.
- **Legge 645/1952 (Cd. Legge Scelba):** lo scopo della Legge Scelba era l'attuazione della disposizione XII transitoria e finale della Costituzione sul divieto di riorganizzazione del partito fascista. Lo svolgimento di propaganda razzista è considerato un elemento caratterizzante del tentativo di riorganizzazione.
- **Legge 654/1975 (Cd. Legge Reale):** la legge, in esecuzione dell'ICERD, introduce nell'ordinamento italiano la prima norma di carattere penale che sanziona direttamente comportamenti discriminatori, attualmente presente all'art. 604-bis del Codice penale.
- **Decreto Legge 122/1993 (Cd. Legge Mancino):** la Legge Mancino istituisce un sistema di sanzione e repressione degli atti discriminatori e costituisce ancora oggi, nella maggior parte dei casi, la normativa di riferimento. Il testo attualmente in vigore si occupa delle manifestazioni esteriori a carattere discriminatorio (esclamazioni, esposizione di simboli) e dello scioglimento di associazioni e gruppi razzisti. L'atto originario ha introdotto anche un'aggravante nel caso in cui un reato venga commesso con finalità discriminatorie o per agevolare l'attività di gruppi con il medesimo scopo. Attualmente, questa disposizione è inclusa nell'art. 604-ter del Codice penale[65].
- **Testo unico sull'immigrazione (1998):** gli artt. 43 e 44 prevedono una tutela civile contro le discriminazioni, anche a danno di cittadini italiani o UE presenti in Italia. Secondo la norma, costituisce discriminazione *"ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di*

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Sono poi elencate, tra le altre, le condotte sanzionabili tenute da Pubblici Ufficiali o persone incaricate di pubblici servizi e datori di lavoro.

- **Codice penale:** sono previste pene pecuniarie e detentive per chi i) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico; ii) commette o incita a commettere atti di discriminazione basati su motivi etnici, nazionali o religiosi; iii) istiga a commettere o commette atti di violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Infine, sono previste sanzioni anche per chi costituisce o dirige organizzazioni, gruppi o movimenti che incitano alla discriminazione (art. 604-bis).

Ai reati commessi con finalità discriminatorie o di odio etnico, religioso o per agevolare l'attività di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni che hanno come scopo le stesse finalità è applicata un'aggravante per il calcolo della pena (art. 604-ter).

Gli artt. 403, 404 e 405 del Codice puniscono chi, rispettivamente, i) offende una religione, con vilipendio di chi la professa; ii) offende una religione tramite vilipendio oggetti di culto, in un luogo pubblico aperto al pubblico o destinato al culto; iii) impedisce o turba l'esercizio di una funzione religiosa.

Analisi della situazione attuale

Nel quadro normativo italiano, considerando anche gli obblighi internazionali ed europei, sono presenti una definizione di discriminazione e un impianto sanzionatorio dei comportamenti discriminatori. Tuttavia, preliminarmente si può già notare come invece non si rilevino definizioni puntuali di hate speech e hate crime, a cui non corrisponde una disciplina ad hoc. Pertanto, la seconda parte di questo capitolo si propone di valutare l'efficacia o meno della legislazione italiana, come sia collegata all'underreporting e all'underrecording di atti discriminatori o reati d'odio ed evidenziare alcune best practice che possono fornire interessanti spunti di riflessioni e analisi critica.

L'analisi di questo tipo non può prescindere da un'efficace raccolta dati e del loro esame. Tale esigenza diventa ancora più impellente in considerazione del fatto che negli ultimi anni, e in particolare durante la pandemia, i contesti e le occasioni dove atti e manifestazioni discriminatori o di odio possono avere luogo, soprattutto a danno delle minoranze[66]. Si fa ovviamente riferimento ai social network (ad es.: Facebook, Instagram, Twitter) e alle app di messaggistica (ad es.: Telegram, Whatsapp).

Dal 2014, L'Italia attraverso l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD),

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

annualmente raccoglie, elabora e invia all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) i dati sugli hate crimes. Le informazioni riferite alle discriminazioni previste dalla legge sono estrapolate dal Sistema di indagine (SDI) - razza/colore della pelle, etnica, nazionalità, religione, minoranze - e dall'OSCAD in caso di crimini commessi contro l'orientamento sessuale e l'identità di genere (ipotesi prive di copertura normativa). Un'importante fonte di informazione è altresì l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), all'interno del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio. L'UNAR attraverso un Contact center dedicato raccoglie segnalazioni su comportamenti discriminatori che non hanno necessariamente rilevanza penale. Dal 2011, è in vigore un Protocollo tra OSCAD e UNAR per la condivisione dei dati in possesso[67]. Infine, ulteriori statistiche sono elaborate del Ministero della Giustizia, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalle organizzazioni della società civile[68]. L'OSCAD dal 2012 è impegnato anche a offrire una formazione qualificata agli operatori delle forze dell'ordine nelle scuole di Polizia e all'Arma dei Carabinieri[69]. La formazione è erogata in presenza e on line ed è anche offerta in modalità Training of Trainers (ToT), per assicurare cicli continui di incontri e una maggiore disseminazione di informazioni e competenze[70].

L'eterogeneità delle fonti e dei metodi di raccolta ed analisi delle informazioni rappresenta un serio problema per la lotta alle discriminazioni, in quanto non è possibile avere un quadro completo, uniforme e affidabile del contesto italiano. Come raccomandato dall'European commission against racism and intolerance (ECRI), in seno al Consiglio d'Europa (COE), l'Italia dovrebbe *"predisporre senza indugio un metodo di raccolta dei dati sugli episodi collegati al discorso dell'odio, suddivisi nelle varie categorie della motivazione razziale e delle vittime, e di pubblicare regolarmente i risultati, con le informazioni riguardanti il numero di procedimenti penali, le ragioni per cui non sono stati avviati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari"*[71].

Spostando l'attenzione sul quadro giuridico, abbiamo visto che la normativa italiana non copre tutti i ground specifici alla base di potenziali discriminazioni, rendendo difficile la catalogazione dei dati. Inoltre, il sistema SDI assolve un'importante funzione in ambito investigativo o per la raccolta di informazioni in tempo reale ma non è una piattaforma creata appositamente per raccogliere ed estrapolare dati di questo tipo. È in atto una discussione su possibili modifiche della piattaforma ma al momento non ci sono informazioni certe sulle tempistiche[72].

La normativa di settore non sembra essere adeguatamente conosciuta dalle potenziali o dichiarate vittime di atti discriminatori o crimini di odio. Il secondo sondaggio su minoranze e discriminazioni, con particolare attenzione alle donne migranti, condotto dall'European Agency for fundamental rights

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

(FRA), pubblicato nel 2019, ci racconta che in Italia solo una bassa percentuale dei cittadini stranieri intervistati e provenienti da Nord Africa, Sud Africa e Sud Asia è consapevole dell'esistenza di una legislazione di settore e, quindi, dei rimedi invocabili[73].

Passando al contenuto del quadro normativo, nonostante l'Italia disponga di norme che possono punire crimini o manifestazione d'odio, bisogna chiedersi quanto sia adeguata alla portata offensiva di tali condotte e quanto l'ordinamento sia al passo con i tempi, considerata l'assenza di dati e statistiche chiare ed esaustive. A ciò bisogna anche aggiungere che la riforma della Legge 85/2006 in materia di reati di opinione ha di fatto attenuato le sanzioni della Legge Reale (già modificate dalla Legge Mancino) per tutelare al meglio la libertà di manifestazione di pensiero ai sensi dell'art. 21 della Costituzione. Non è questa la sede per una riflessione sulla necessità o meno di avvalersi di una norma penale e di una pena detentiva più severa. A prescindere dal tipo di sanzione e dalla sua gravità, bisogna comunque rilevare che il Legislatore italiano non sempre ha avuto particolare attenzione alla ricorrente matrice xenofoba, omofoba e islamofoba di condotte violente fisicamente e verbalmente - a cui non sfuggono neanche esponenti della classe politica[74].

Come ribadito in precedenza, **l'assenza di una definizione precisa di crimini d'odio e di hate speech, a cui corrispondano sanzioni proporzionate e specifiche, rappresenta sicuramente un punto debole nel sistema di tutela italiano.**

Per quanto riguarda i discorsi d'odio on line, si può aggiungere che il Decreto legislativo 70/2003, in attuazione della Direttiva europea sugli aspetti giuridici dei servizi delle società di informazione nel mercato interno, all'art. 17 esonera i fornitori dei servizi (ad es.: gestori di siti internet) dalla responsabilità di controllare tutti contenuti ma sono tenuti a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria e amministrativa di vigilanza quelli che potrebbero essere illeciti. Oltre questa, insufficiente, disposizione, non esistono ulteriori previsioni di legge, nonostante il dibattito sui social network e la loro responsabilità sia sempre più attuale[75]. Si consideri anche che i server spesso non sono situati in Italia e questo rende difficile lo svolgimento delle indagini. Inoltre, la mancata ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici del 2003 contribuisce a rendere il quadro normativo insufficiente a contrastare i crimini d'odio attraverso sistemi informatici.

A tal proposito, potrebbe essere utile una riflessione sulla portata dell'art. 83 del TFUE in materia di cooperazione tra Stati membri su reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale, al fine di includervi anche quelli legati all'hate speech[76]. La discussione all'interno

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

delle Istituzioni UE è stata avviata nel 2016[77].

Passando a una riflessione più precisa riguardo l'islamofobia, si può preliminarmente osservare che l'Italia non ha un'intesa con la confessione musulmana ai sensi dell'art. 8 della Costituzione[78], una lacuna che rappresenta un elemento di riflessione sulla complessità dei rapporti con le comunità islamiche. A ogni modo, l'intesa potrebbe comportare principalmente benefici di carattere pratico (e.g.: disciplina dei luoghi di culto, accesso dei ministri di culto negli istituti penitenziari, festività, possibilità di pregare sul luogo di lavoro), di certo meritevoli di attenzione e riconoscimento, ma non costituisce da sola la soluzione al problema. Allo stesso modo, i tentativi esperiti negli anni di creare una piattaforma di dialogo costante con le comunità[79] rappresenta uno sforzo lodevole ma rischiano di essere inefficaci se non si riesce a incidere anche sulle cause che portano alla discriminazione e ai crimini d'odio. Tale obiettivo non può, quindi, essere raggiunto senza una legislazione adeguata. Inoltre, il tema dell'islam è posto troppo spesso in correlazione con quello della sicurezza, tanto nel dibattito politico quanto nelle policy adottate. Come nel caso dell'immigrazione, la contrapposizione islam/sicurezza, secondo cui l'uno potrebbe escludere l'altro, non fa altro che impedire una discussione seria e ponderata su questi argomenti e, di conseguenza, l'adozione di efficaci politiche inclusive e di contrasto alle discriminazioni.

Il bersaglio principali di discriminazione, hate crime o di hate speech sono soprattutto le donne musulmane, specialmente se indossano il velo[80]. Questo elemento peculiare collega indissolubilmente il tema dell'islamofobia a quello della gender equality (secondo lo schema della cd. Discriminazione intersezionale).

La mancanza di dati certi e disaggregati, un quadro normativo confusionario e troppo datato, la scarsa consapevolezza degli strumenti di tutela, la difficoltà all'auto-identificazione delle vittime di discriminazioni come tali, il timore di ritorsioni - soprattutto in caso di violenza in ambito domestico -, la poca fiducia nelle Istituzioni e l'assenza di una riflessione accurata sul legame discriminazioni-religione-genere, sono alla base dell'underreporting dei crimini di odio a danno delle persone musulmane e in particolare delle donne.

Per quanto riguarda l'under-recording, il fenomeno è alimentato dall'assenza di una norma che consenta di indentificare in maniera precisa la motivazione discriminatoria del reato secondo categorie attuali e non risalenti nel tempo, l'insufficienza dei - pur apprezzabili - momenti di formazione a beneficio delle forze dell'ordine, la carenza negli uffici di personale in numero adeguato a ricevere segnalazioni, individuare gli indicatori della discriminazione e classificarli correttamente.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

Bisogna comunque evidenziare delle best practice che, se implementate e replicate, possono offrire nuovi strumenti e occasioni di riflessione su questi temi. Si fa riferimento, in particolare, a quei progetti, soprattutto in ambito locale, che coinvolgono attivamente le comunità o le persone di religione musulmana. Allo stesso tempo, è fondamentale investire anche sull'azione della Pubblica Amministrazione che, sul territorio, è chiamata a rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone. Così come sull'organizzazione di formazioni specifiche alle LEA e all'implementazione degli strumenti a loro disposizione per la registrazione e l'elaborazione dei dati.

Il **Progetto Aisha**, attivo a Milano dal 2016, offre percorsi di empowerment a quelle donne musulmane che sono state vittime di violenza o discriminazione e che, per vari motivi, non ricevono una tutela adeguata, favorendo la loro indipendenza nella società.

Il **progetto YES - Youth Empowerment Support for Muslim Communities**, anche questo realizzato a Milano, si rivolge ai giovani delle comunità musulmane, al fine di offrire gli strumenti utili per il contrasto alle discriminazioni e ai discorsi d'odio.

Il **Progetto LADIS - Local Administration against Stereotypes and Islamophobia**, invece, offre percorsi di capacity-building ad amministratori locali e professionisti dei servizi pubblici, al fine di contrastare le discriminazioni e migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi offerti in ambito locale.

PANORAMICA DEI PRINCIPALI CASI DI DISCRIMINAZIONE, HATE SPEECH E HATE CRIMES NEI CONFRONTI DELLE DONNE MUSULMANE

Presentiamo ora alcuni case studies significativi selezionati sulla base di fatti di cronaca, social media, analisi e inchieste che sono divenuti notizie di pubblico dominio.

In questa raccolta di case studies cerchiamo di utilizzare fatti di cronaca paradigmatici (nel senso che vi sono stati ripetuti casi analoghi o riconducibili alla tipologia rappresentata), altre volte simbolici (a rappresentazione di una particolare categoria o possibilità negativa), altre volte ancora molto specifici e riguardanti argomenti di dettaglio, ma che possono aprire ad una riflessione per analogia su altre situazioni simili e ad una riflessione tra esigenze rituali e vita sociale.

Ciascun caso sarà presentato tramite un articolo pubblicato nella stampa italiana, collocato in una determinata categoria (donne musulmane straniere di prima immigrazione, donne e ragazze

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

musulmane italiane o straniere, osservanti, di seconda generazione, donne italiane convertite all'Islam, donne e ragazze italiane o straniere non osservanti o distaccatesi dalla propria comunità) e infine analizzato secondo diverse piste interpretative per un approccio il più possibile ampio.

Discriminazioni delle donne musulmane da parte della società italiana legate all'apparenza fisica

Spesso l'uso del velo, per la sua evidente visibilità, costituisce un segno per identificare la diversità delle donne musulmane, divenendo motivo di discriminazione. Questo tipo di discriminazione può riguardare sia le donne musulmane straniere (immigrate di prima generazione), sia le donne musulmane italiane o le seconde generazioni di musulmane figlie di immigrati nate e cresciute in Italia.

L'uso del velo

● **una questione di identità:** l'uso del velo da parte delle donne musulmane in luoghi pubblici è diventato, in Italia come in altri Paesi europei, motivo di un acceso dibattito in cui fattori identitari sembrano giocare un ruolo cruciale. Da una parte, infatti, al centro della mobilitazione culturale e politica contro il velo degli ultimi trent'anni sembra esserci un'idea non negoziabile di identità italiana laica, ma culturalmente legata al cristianesimo, che escluderebbe l'uso di un indumento così carico di significati simbolici e religiosi differenti. Dall'altra, non vi è dubbio che la libertà di abbigliamento costituisca un tratto caratteristico, nonché il più evidente, dell'identità personale con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l'individuo[81], libertà che quindi deve essere protetta e tutelata.

A prescindere, tuttavia, dal dibattito politico, culturale (nonché normativo) che si è sviluppato in materia, è essenziale mettere in luce come questo scontro, percepito più che reale, tra diverse prospettive identitarie abbia prodotto forme di discriminazione nei confronti delle donne musulmane che utilizzano il velo.

MAI+Islamofobia[82], che si occupa dal 2015 del monitoraggio anti-islamofobia, riporta come "tra le segnalazioni ricevute sono stati rilevati casi di donne a cui è stato negato di indossare il hijab (velo islamico) nei documenti d'identità quando la legislazione italiana lo permette. Con la preziosa collaborazione di ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazioni) è stato possibile inviare una lettera inviata ai Ministeri dei Trasporti e dell'Interno in data 6 dicembre 2016 sottolineando come il diritto di indossare il velo nelle fototessere costituisca un diritto garantito dagli Art. 19 e 21 Cost. che tutelano la libertà di religione e la libertà di pensiero[83]. Oltre agli articoli 19 e 21 della Costituzione, l'ASGI cita inoltre la circolare del 15 marzo 1995 del Ministero dell'Interno, la quale invita a non equiparare l'abbigliamento rituale di qualsiasi religione a un capo di abbigliamento qualsivoglia, come ad

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

esempio il cappello, il cui uso è invece vietato nelle fototessere ad uso documento di identità[84]. Bisogna però anche sottolineare che non vi è uniformità nel mondo islamico riguardo all'interpretazione delle parti dei testi sacri di riferimento (Corano e Hadith) riguardanti l'uso del velo. Vi sono donne musulmane che lo indossano per libera scelta o per tradizione culturale, altre che lo indossano soltanto all'ingresso nei luoghi di culto e nei momenti di preghiera (anche se in solitudine o nell'intimità domestica), altre che non lo indossano in nessun caso perché si sono temporaneamente o definitivamente distaccate dalla ummah.

Tutti e tre questi casi possono generare atti o discorsi di violenza e di odio, sia verso la comunità islamica di riferimento, sia al suo interno.

- **sul luogo di lavoro:** la discriminazione sui luoghi di lavoro può essere legata al semplice fatto di manifestare la propria appartenenza per richiedere permessi legati alle ritualità non ancora riconosciute dallo Stato (ad esempio, in occasione delle due feste principali, Eid al-Fitr e Eid al-Adha), o una pausa quotidiana e uno spazio adatto per la preghiera, o ancora una fornitura adeguata di piatti conformi alla regola alimentare islamica (halal) nelle mense. Tuttavia, il fattore visivo resta il più impattante, poiché il pregiudizio rischia nella maggior parte dei casi di precedere la conoscenza e il rapporto diretto con la persona. Il velo costituisce spesso, pertanto, un ostacolo nella fase di accesso al lavoro, soprattutto per le posizioni che richiedono contatto con il pubblico. La "reazione negativa dei clienti" con la quale si giustificano alcuni datori di lavoro è talvolta una scusa. Rifiuti e richieste di togliere il velo si registrano infatti anche per lavori in cui il contatto con i clienti non è previsto.

Talvolta viene richiesto di togliere il velo semplicemente perché non si accetta un segno visibile di diversità culturale e religiosa. Un esempio significativo è la vicenda della praticante avvocato Asmae Belfakir, alla quale era stato chiesto di togliere il velo mentre svolgeva la propria attività professionale in un'aula di Tribunale per "rispetto alle tradizioni culturali italiane". Al rifiuto della praticante avvocato, il giudice le aveva quindi imposto di uscire dall'aula. La vicenda ha aperto una causa legale che ha infine dato ragione ad Asmae Belfakir e si è conclusa con una sentenza del TAR di Bologna che ha ritenuto inconsistente la motivazione del "rispetto della cultura italiana" per pretendere di proibire il velo[85].

La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 579 del 20 maggio 2016 ha esplicitato quando sia legittimo chiedere di togliere il velo sul posto di lavoro (perché essenziale e necessario allo svolgimento del lavoro stesso) e quando invece tale richiesta da parte del datore di lavoro sia illegittima. Ne è un esempio il caso di Sara Mahmoud, una giovane ragazza italiana, figlia di genitori

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

egiziani e professante la religione musulmana. Durante una selezione come hostess per una fiera di calzature, le era stato chiesto dalla società di togliere il velo ed era successivamente stata esclusa dalla selezione a causa del rifiuto di lavorare senza hijab. La Corte ha ritenuto colpevole il comportamento della società in quanto il divieto di indossare il velo islamico può essere legittimo solo nel caso in cui il capo scoperto costituisca un "requisito essenziale e determinante" per lo svolgimento dell'attività lavorativa. *"Il "capo scoperto" non poteva integrare un requisito essenziale e determinante per svolgere l'attività di hostess in una fiera di calzature. A diversa conclusione si sarebbe potuto giungere nel caso, ad es., di un lavoro di modella per coiffeur in cui fosse necessario mostrare l'acconciatura dei capelli non coperti dal velo islamico"*[86].

- **a scuola:** Il fattore religioso a scuola è di per sé poco tutelato e generalmente relegato alla gestione facoltativa degli insegnanti di religione. L'abbigliamento islamico è permesso e generalmente ben accolto. Possono forse crearsi discriminazioni interne e casi di hate speech tra ragazze che indossano il velo e ragazze che non lo indossano. E' il caso, per esempio, della giovane ragazza di Castelnovo Monti (Reggio Emilia), minacciata e poi aggredita all'uscita di scuola da tre ragazze musulmane praticanti perché accusata di non essere una musulmana "pura"[87].

Casi estremi come quello appena citato derivano spesso, come già detto, dalla mancanza di strumenti di mediazione culturale che tengano nella dovuta considerazione - con la dovuta complessità, delicatezza e attenzione positiva - il fattore religioso come elemento qualificante piuttosto che come ostacolo da rimuovere. A tal proposito, è necessario sottolineare che non mancano casi virtuosi di moschee che si attivano per favorire una mediazione positiva in tal senso, cercando una collaborazione fraterna anche con musulmani autoctoni italiani e fra i musulmani e le Istituzioni.

- **nelle occasioni culturali:** il fattore del velo, stando ai fatti di cronaca, ha il potere di influire anche sulla partecipazione alla vita sociale e alle occasioni culturali. Nonostante la legge italiana non vieti l'utilizzo del velo, del niqab o del burqa, sono stati registrati casi in cui le singole amministrazioni locali abbiano deliberato per vietare l'accesso a luoghi pubblici a donne con il niqab. Si citano, a titolo di esempio, il caso di dell'ordinanza del Prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, che vietava l'ingresso ai musei veneziani alle donne musulmane che coprissero il volto con un velo lasciando visibili solo gli occhi, secondo per ragioni di ordine e sicurezza[88]; la delibera della giunta comunale di Padova, che vietava l'ingresso a musei e uffici comunali alle donne musulmane con il burqa e il niqab[89].

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

● **nello sportivo:** anche l'attività sportiva può risultare un momento di scontro dove le possibili discriminazioni possono emergere. Significativo il caso accaduto nel campionato di calcio femminile Under 19, dove l'arbitro ha sospeso la partita a causa del rifiuto da parte della giocatrice Maroua Morchid della squadra Pro Vercelli, di togliersi l'hijab[90].

Viceversa, alcune innovazioni, come il famoso "burkini", non sono necessariamente sposate da tutte le fedeli, per quanto osservanti. Tuttavia, farne motivo di polemica è stato un indice della diffusa e profonda incomprensione e scarsa accettazione della presenza e dell'identità islamica che ancora è vista dall'opinione pubblica in binomio con parole come "sicurezza", "terrorismo" o "radicalismo". Il caso qui esemplificativo è il dibattito apertosi nel 2016 in Lombardia, quando il Consigliere della Lega, Fabio Ridolfi, aveva chiesto che il burkini fosse vietato nei laghi e nelle piscine della regione[91].

Discriminazioni delle donne musulmane da parte delle famiglie o comunità di appartenenza

Al di là delle discriminazioni che le donne musulmane possono subire all'interno della società in cui vivono poiché identificate come un "Altro" diverso, i casi di discriminazione da parte delle loro stesse famiglie e comunità di appartenenza perché ritenute troppo "occidentalizzate" rappresentano una categoria di casistica ancora diffusa.

Tali casi richiamano alla problematica riguardante la crisi, anche legata al generale senso di non riconoscimento della propria identità religiosa da parte della società in cui vivono, che molte comunità straniere vivono nel cercare faticosamente di conciliare integrazione linguistica, regolarità lavorativa ed educazione dei figli nella religione e nell'integrazione sociale. Un percorso al quale spesso vengono accompagnati con metodi e strumenti che non tengono nel dovuto rispetto il fattore religioso o tendono a considerarlo più o meno esplicitamente come una forma di "svantaggio culturale".

Nei casi estremi, questo disagio può sfociare anche in veri e propri atti di violenza. Un caso limite è stato quello dell'omicidio di Hina Saleem, la giovane pakistana uccisa a Brescia nel 2006 dal padre e da alcuni parenti per il comportamento ritenuto troppo occidentalizzato e il fidanzato italiano[92].

Da sottolineare come tali casi estremi diventino poi essi stessi un fattore di polarizzazione e creino un effetto boomerang di ulteriore discriminazione secondaria. Infatti, questi casi ricevono un'alta copertura mediatica e diventano parte del dibattito politico, talvolta anche strumentalizzati per alimentare la percezione che questi atti di violenza nei confronti delle donne rappresentino l'atteggiamento "normale" o che siano incoraggiati dalla religione islamica, alimentando il pregiudizio negativo e l'odio nei confronti di tutti i musulmani, uomini e donne. Emblematico è il caso di Saman Abbas, ragazza di origine pakistana scomparsa a Novellara nel maggio 2021 dopo essersi opposta

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

s a response to their religious vocation or even as a way of knowledge and spiritual growth.

ad un matrimonio forzato. La vicenda è stata diffusamente coperta dai media nazionali, che hanno seguito gli sviluppi delle indagini e reso noto l'ipotesi di omicidio e il presunto coinvolgimento dei famigliari[93]

Discriminazione verso le donne italiane convertite all'Islam da parte della società italiana

All'estremo opposto, vi è la paura della conversione, specialmente se testimoniata da un messaggio forte come l'abbigliamento religioso. Ricordiamo a questo proposito il caso di Silvia Aisha Romano. Silvia Romano venne rapita il 20 novembre 2018 in Kenya, dove si trovava per conto di una onlus italiana. I suoi rapitori facevano parte di un gruppo che apparteneva ad al Shabaab, un noto gruppo jihadista legato ad al-Qaeda. Nel maggio del 2020 Silvia Romano è stata liberata e è rientrata in Italia, dove ha reso pubblica la propria conversione all'Islam mostrandosi al rientro con un abito religioso. Parlando di questo cambiamento, la cooperante ha affermato che si è trattata di una libera scelta e che, durante il rapimento, non c'è stata alcuna costrizione e non ha subito violenze.[94] Tuttavia, la questione della sua conversione ha scatenato una ondata di hate speech, sia online che offline. Come segnalato, infatti, da Vox Diritti, che si occupa di definire una Mappa dell'Intolleranza in Italia ogni anno, il picco[95] di attacchi verbali e scritti contro i musulmani si è verificato proprio in concomitanza del rientro di Silvia Romano, una tempesta mediatica e informatica che ha spinto i Ros ad aprire un'indagine ad hoc sulla questione[96].

Il caso di Aisha Silvia Romano è esemplare, le donne italiane che si convertono all'Islam vengono spesso percepite come "traditrici" dei valori occidentali e accusate di sostenere una religione considerata retrograda e misogina. Se verso le donne musulmane "originarie" la discriminazione, laddove non mostri il suo lato aggressivo, si manifesta spesso indirettamente attraverso un atteggiamento di commiserazione buonista e volontà di farle "emancipare" (anche contro la loro stessa volontà) dalla propria identità religiosa percepita solo come arretratezza culturale, alle donne convertite non si perdona di aver abbracciato volontariamente tale religione. L'idea è che l'Islam possa solo essere "subito" dalle donne e non si comprende come possa essere scelto volontariamente da alcune di esse come risposta alla propria vocazione religiosa o addirittura come via di conoscenza e crescita spirituale.

Hate speech nei discorsi pubblici

Episodi di discriminazioni contro le donne musulmane si sono verificati anche all'interno del dibattito pubblico. Esponenti dei partiti nazionalisti e populistici, infatti, hanno adottato una narrativa di antagonismo nei confronti dell'Islam, per cercare di rievocare un'idea di identità nazionale italiana incardinata su valori propri della tradizione cristiana.

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

Si riporta l'esempio del discorso pronunciato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, per contestare la scelta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di conferire il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito alla giornalista italo-siriana Asmae Dachan. L'Onorevole Meloni aveva motivato la sua posizione sostenendo che l'onorificenza sarebbe stata una sottomissione della Presidenza della Repubblica all'Islam radicale[97]. La presa di posizione pubblica della leader di Fratelli d'Italia ha innescato una reazione a catena sui social contro la Dachan. Come si legge nel report "Le donne al centro del bersaglio tra razzismo e sessismo", pubblicato dall'Associazione Pangea, la scrittrice italo-siriana è stata oggetto di contestazioni islamofobe sui social network. Per esempio: "[...] non scherziamo. A una così al massimo si può conferire un cammellierato"; "[...] la finta velata in cerca di notorietà fa solo pietà"; "[...] Asmae Dachan, MI RACCOMANDO per la premiazione agghindati con una bellissima cintura e nel momento cruciale...fai quello che vuole allah al bar!".

Un secondo caso da segnalare è la vicenda di Nibras Asfa, giovane di origine palestinese che ha pronunciato un discorso pubblico durante una manifestazione a Roma de Le Sardine, movimento di attivismo politico italiano in contrasto al sovranismo e al populismo. Asfa, che durante il suo discorso aveva fatto esplicito riferimento a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini (leader del partito Lega). La ragazza è stata poi oggetto di attacchi islamofobi sia sui giornali sia sui social network. Tra i commenti: "[...]Grazie a voi muzzulmani che ci insegnate che cos'è la libertà. La libertà di essere costrette a mettere la tovaglia in testa La libertà di non potere neppure farsi un bagno in mare se sei donna La libertà di essere serva del masculo"; "[...] Fate ridere voi stranieri che venite in Italia e pretendete di fare i padroni. Fosse per me ti prenderei a calci nel c**o fino a farti tornare nel tuo paese di origine. Altro che Salvini che semina odio, sono le persone come a scatenare l'odio delle persone con delle affermazioni del ca**o"; "[...] Torna in "ballestina" a girare i filmati farlocchi di pallywood per impietosire il prossimo [...]"; "Ma chi è questa nibras terrorista araba che dal palco delle sardine si permette di offendere gli elettori della Meloni e di Salvini [...]"[98].

CONCLUSIONI

L'islamofobia è un fenomeno che si è andato sedimentando in tutta Europa nel corso dell'ultimo decennio. La strumentalizzazione da parte dei movimenti politici nazionalisti e populistici del sentimento di insicurezza dettato dal terrorismo di matrice jihadista, da un lato, e dalle crisi economica, dall'altro, hanno portato ad un incremento del clima di sfiducia xenofoba che ha cristallizzato i pregiudizi e fomentato la polarizzazione sociale.

Il caso italiano è emblematico di questa parabola negativa. L'Italia, infatti, si è trovata al centro della

TRUST - D2.1

Le cause di discriminazione, hate speech e crimini d'odio contro le donne musulmane in Italia

tempesta perfetta con lo scoppio della crisi migratoria, che ha creato le condizioni ideali affinché si approfondisse ulteriormente quella frattura sociale tra un "noi" e un "loro". I media e i social media sembrano essere una grande cassa di risonanza per la diffusione di un odio basato sulla generalizzazione di stereotipi negativi, in modo sproporzionato rispetto ai casi virtuosi. Ciò ha accresciuto la diffusione dei discorsi di odio e, contestualmente, dei crimini di odio contro le comunità musulmane divenute il target finale di questo processo. In particolare, le donne musulmane sembrano trovarsi al centro di intersezione di una molteplice serie di discriminazioni: in quanto donne, in quanto musulmane, in quanto straniere o in quanto italiane, perché osservanti o perché non osservanti.

Tuttavia, restano ancora scarsi i dati ufficiali a disposizione per tracciare un quadro accurato del fenomeno. L'eterogeneità delle fonti e la molteplicità di metodologie di raccolta rappresentano una buona parte del problema, che, di fatto, rende difficoltosa la pianificazione di strategia di prevenzione e di intervento. Nonostante il quadro normativo italiano preveda una definizione di discriminazione e un impianto sanzionatorio dei comportamenti discriminatori, non si rilevano invece definizioni puntuali di hate speech e hate crime e per tanto non vi è una disciplina ad hoc. questa lacuna impatta negativamente sulla possibilità di rilevazione ed intervento nei casi di reati a matrice islamofoba. La mancanza di conoscenza da parte delle vittime e dei testimoni degli strumenti legali a disposizione per denunciare i crimini, da un lato, e la ancora insufficiente preparazione delle autorità incaricate di raccogliere le denunce e investigare i crimini d'odio come tali, dall'altra, continuano ad essere le due grandi lacune nel sistema.

In questo contesto, uno strumento per migliorare la capacità di prevenzione e risposta al fenomeno potrebbe essere costituito dai modelli costruiti fino ad ora su base locale, nonché dall'elaborazione di un progetto educativo generale di collaborazione tra stakeholder politico-istituzionali, della società civile, delle comunità e dei media: educazione alle diverse culture e religioni, all'uso corretto dell'informazione e dei social media e all'integrazione.

NOTE

- [1] UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief, A/HRC/46/30, 25 February 2021.
- [2] Marinone et al.. 2021. "Far-right, far-left, separatism and religious extremism. A comparative desk research on drivers".
- [3] ECRI, "ECRI General Policy Recommendation No.5 (revised) on preventing and combating anti Muslim racism and discrimination". ECRI, Adopted on 8 December 2021, Strasbourg, 1 March 2022.
- [4] VoxDiritti, 2021.
- [5] Prendere in considerazione la definizione specifica di discriminazione razziale è utile ai fini del report poiché la discriminazione nei confronti delle donne musulmane molto spesso si configura come odio fondato sulla base dell'origine delle suddette o dell'appartenenza a una determinata comunità straniera, del colore della pelle o della religione. Per una maggiore comprensione del legame tra discriminazione razziale e odio nei confronti dei musulmani, si legga Erdenir, Burak. 2010. "Islamophobia qua racial discrimination".
- [6] International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (adopted 21 December 1965 entered into force 4 January 1969), 660 UNTS 195 (ICERD).
- [7] Ibid.
- [8] Council of European Union. 2000. Directive 2000/78/CE, 27 Novembre 2000. Article 2.
- [9] Ibid.
- [10] United Nations. 2019. "Strategy and Plan of Action on Hate Speech", United Nations, May 2019. Cit. p. 2.
- [11] Op.cit. p.17.
- [12] Council of European Union. 1997.. Cit. p. 107.
- [13] European Commission. 2020. "The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online".
- [14] Generazioni Connesse, Ministero dell'Istruzione Italiano.
- [15] Chirico et al.. 2020, Cit. p. 4.
- [16] Crenshaw, Kimberlé. 1989.
- [17] Per una visione d'insieme, si vedano: Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), "I musulmani nell'Unione europea: discriminazione ed islamofobia"; Commissione Europea, "Unire le forze contro l'odio antisemita e antiislamico nell'UE: risultati del primo convegno annuale sui diritti fondamentali"; Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI). "Lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani"; Vox Diritti. 2019.
- [18] La parola "islamofobia" viene utilizzata per la prima volta nel 1923 da Stanley A. Cook, il quale vi intravede un'ideologia caratterizzata da ostilità, paura o odio infondati verso i musulmani.
- [19] Per maggiori dettagli, si veda: Barretta, Paola e Giuseppe Milazzo. 2019.
- [20] Khosrokhavar, Farhad. 2021.
- [21] Zakeri, Shirin. 2022.
- [22] Pantazis e Pemberton definiscono la comunità del sospetto come un sottogruppo della popolazione che è attenzionato dalle autorità statali perché considerato problematico e applicano questo concetto al trattamento riservato alla minoranza musulmana in Gran Bretagna a partire dall'11 settembre. Si veda Pantazis, Christina e Simon Pemberton. 2009.
- [23] S. Pasta, Stefano. 2018.
- [24] Per othering si intende il processo per il quale un individuo o un gruppo vengono considerati estranei alle norme di appartenenza di un gruppo sociale. Si legga Holslag, Anthonie. 2015.
- [25] Perocco, Fabio. 2018. Si veda inoltre: Helbling, Marc. 2012.
- [26] Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura di: Meer, Nasar e Tariq Modood. 2019.
- in Zempi, Irene e Imran Awan. 2019.
- [27]Holslag, op.cit.
- [28] Massari, Monica. 2006. "Prefazione".
- [29] Zia-Ebrahimi, Reza. 2018.
- [30] Meer, Nasar. 2014.
- [31] Vidal, Lourdes. 2018.
- [32] Potrebbe tornare utile in termini di percezioni una lettura dello studio del Hackett, Conrad. 2017.
- [33] Giordano, Filippo Maria .2021. p. 7.
- [34] ECRI. 2019.
- [35] Potrebbe tornare utile in termini di percezioni una lettura dello studio di Hackett, op.cit.
- [36] Giovannetti, Monia e Chiara Minicucci. 2015.
- [37] Per maggiori dettagli, si vedano i seguenti casi analizzati nella letteratura di riferimento:Cervi et al.. 2021; Lebourg, Nicolas. 2016.; Lewicki, Aleksandra. 2018; Abdelkader, Engy. 2017.
- [38] Caiani, Manuela et al.. 2021.
- [39] Si veda: Ozzano, Luca. 2020.
- [40] Ozzano, Luca. 2019.
- [41] Si veda: AGI. 2017; Benignetti, Alessandra. "Quell'asse della Lega di Salvini col Partito anti-islamizzazione".
- [42] Per approfondire, si veda: Giorgis, Paola. 2020.
- [43] La Repubblica. 2019. "CasaPound e Forza nuova oscurate sui social, cancellate le pagine su Facebook e Instagram: 'Istigano all'odio'".
- [44] Ananasso, Agnese. 2018. "Raid razzista a Macerata, spari contro gli africani: 6 feriti. Fermato italiano incensurato".
- [45] Vitullo, Alessandra. 2019. p. 110.
- [46] Alietti, Alfredo e Dario Padovan (a cura di). 2018.

NOTE

- [47] Secondo la Mappa dell'intolleranza 2019 di Vox-Diritti, su Twitter i musulmani vengono associati solitamente alle parole «terrorista», «jihadista», «beduino», «abdullah», «tagliagole», «vu cumprà», «marocchino» e «magrebino». Per maggiori dettagli: http://www.voxdiritti.it/wp-content/uploads//2019/06/190607_Picchi2019-islamofobia.jpg.
- [48] Panighel, Marta. 2021.
- [49] Amnesty International, Maggio 2020. <https://www.amnesty.it/silvia-romano-e-lodio-online-che-toglie-voce-alle-donne/>.
- [50] Ibidem.
- [51] Si veda, European Network Against Racism (ENAR). 2016.
- [52] Altomonte, Domenico. 2021.
- [53] Vitullo, Alessandra.2021.
- [54] Perry, Barbara. 2014.
- [55] Si vedano: Patino, Elizabeth.2015; Hirji, Faiza. 2021.
- [56] Perry. 2014, pp. 83-85.
- [57] Sumaya Abdel Qader è consigliera comunale a Milano e una delle fondatrici dei Giovani Musulmani d'Italia (GMI). Fin dal suo insediamento alla carica nel 2016 è stata accusata da alcuni media e su diversi forum di essere legata ai Fratelli Musulmani e ad Hamas.
- [58] Asmae Dachan è una giornalista professionista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana. È stata insignita nel giugno 2019 dal Capo di Stato Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Per questo motivo è stata attaccata, su internet e da alcuni rappresentanti politici di Fratelli d'Italia, di essere prossima ad ambienti "integralisti islamici".
- [59] Nibras Asfa è un'attivista italo-palestinese delle Sardine e nel dicembre 2019 è stata attaccata perché il marito sarebbe vicino ad ambienti islamisti palestinesi riconducibili ad Hamas secondo accuse, rilanciate poi diffusamente nel web, giunte da senatori e deputati di Lega e Fratelli d'Italia.
- [60] Fondazione Pangea, 2021.
- [61] Panighel, Marta. 2021.
- [62] Per una lettura completa, si legga United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- [63] Per una lettura completa, si legga The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies
- [64] Relazione della commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
- [65] Poiché in alcune circostanze sembra possibile applicare tanto le disposizioni della Legge Scelba che le Leggi Reale-Mancino, nel caso in cui le condotte da sanzionare rappresentino un pericolo per le istituzioni democratiche, si fa riferimento alla Legge Scelba.
- [66] HRC 46th session-2021.
- [67] Il Protocollo stabilisce che l'OSCAD può inoltrare segnalazioni all'UNAR quando non si tratta di reato. Al contrario, l'UNAR si impegna a comunicare all'OSCAD le segnalazioni di reato ricevute.
- [68] Si veda, per esempio, il database organizzato da Cronache di ordinario razzismo.
- [69] Al 31/12/2021, Sono 38.600 gli operatori formati, in presenza e online. Si veda OSCAD, 2021.
- [70] Intervista a OSCAD, 16/3/2022.
- [71] ECRI, 2016.
- [72] Intervista a OSCAD, 16/3/2022.
- [73]FRA, 2019.
- [74] Il Quinto libro bianco sul razzismo in Italia (2020), a cura di Lunaria, tratta in maniera approfondita alcuni casi emblematici degli ultimi anni. Amnesty International Italia ha realizzato una campagna di contrasto all'hate speech on line analizzando i contenuti dei profili social sulle principali piattaforme (<https://www.amnesty.it/campagne/contrasto-allhate-speech-online/>)
- [75] L'UE ha proposto l'adozione di un codice di condotta per i maggiori fornitori di servizi on line (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135) e un sistema di monitoraggio periodico.
- [76] Intervista a OSCAD, 16/3/2022.
- [77] La discussione all'interno delle Istituzioni UE è stata avviata nel 2016 (<https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-hate-crimes-and-hate-speech>)
- [78] L'Italia ha stipulato intese con: Tavola Valdese, Assemblee di Dio, Unione delle Chiese Cristiane Avventiste, del 7° giorno, Unione Comunità Ebraiche in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Buddhista italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html).
- [79] A livello nazionale, si possono ricordare: Consulta per l'Islam italiano (2005), Comitato per l'Islam italiano (2010), Consiglio per le relazioni con l'Islam (2016), Tavolo di confronto con i rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche presenti in Italia (2018).
- [80] "Alcune interviste hanno rivelato che gli episodi di intolleranza contro le donne musulmane si verificano con una frequenza elevata - in media una o più volte a settimana per la stessa persona. Nella maggior parte dei casi, essi comportano commenti sprezzanti o sguardi cattivi in luoghi pubblici come i trasporti pubblici. I casi più gravi sono i tentativi di far togliere il velo." (https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/factsheet-italy_web.pdf).
- [81]ENAR. 2016. op.cit.
- [82] Monitoraggio Anti Islamofobia (MAI+Islamofobia).
- [83] MAI+Islamofobia. 2016.
- [84] ASGI, 2016. A questo proposito vale la pena ricordare che l'utilizzo del velo non riguarda soltanto le donne musulmane ma anche, ad esempio, molte congregazioni di suore cristiane cattoliche, molte donne cristiane ortodosse o di altri riti e alcune denominazioni ebraiche.

NOTE

- [85] Dessi, Giulia. 2016.
- [86] Casella, Giovanni. 2020.
- [87] Il Resto del Carlino, 2014.
- [88] Giornale di Vicenza. 2015.
- [89] Rame, Sergio. 2016.
- [90] La Gazzetta dello Sport. 2022.
- [91] La Repubblica. 2016.
- [92] La Repubblica. 2018.
- [93] Artiaco, Ida. 2021.
- [94] RaiNews. 2020.
- [95] Vox Diritti. 2020.
- [96] Guerra, Elena. 2020.
- [97] La Repubblica. 2019.
- [98] Globalist, 2019.

BIBLIOGRAFIA

- Abdelkader, Engy. 2017. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands and Sweden, *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law*, 16:1, 31-63.
- AGI. 2017. "In Italia è nato il partito Anti Islamizzazione", Agenzia Giornalistica Italiana (AGI), 4 luglio 2017, https://www.agi.it/politica/partito_anti_islamizzazione_costituente_islamica_1927970/news/2017-07-04/.
- Alietti, Alfredo e Dario Padovan (a cura di), "Islamophobia in Italia. Rapporto nazionale 2018", Fondazione SETA, Istanbul, 3 aprile 2020, p. 31, <https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2020/04/R156It.pdf>.
- Altomonte, Domenico. 2021. "Anti-Muslim Hatred in Italy: A Glocal Issue", *Insight Turkey*, 23:2, 23-38. Amnesty International Italia, *Contrasto all'Hate Speech online*. <https://www.amnesty.it/campagne/contrasto-allhate-speech-online>
- Amnesty International Italia. 2020. "Silvia Romano e l'odio online che toglie voce alle donne".
- Amnesty International, 13 maggio 2020.
- Ananasso, Agnese. 2018. "Raid razzista a Macerata, spari contro gli africani: 6 feriti. Fermato italiano incensurato", *La Repubblica*, 3 febbraio 2018, https://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/03/news/macerata_sparatoria-187934230/.
- Artiaco, Ida. 2021. "Come si è arrivati alla svolta nel caso di Saman Abbas: lo zio incastrato da un neo e da Facebook", *Fanpage*, 23 settembre 2021. <https://www.fanpage.it/attualita/come-si-e-arrivati-alla-svolta-nel-caso-di-saman-abbas-lo-zio-tradito-da-un-neo-e-da-facebook/>.
- ASGI. 2016. "Foto con il velo: non va negato il documento d'identità".
- ASGI. <https://www.asgi.it/notizie/indossare-velo-foto-documento-identita/>.
- Barretta, Paola e Giuseppe Milazzo (a cura di). 2018. "Notizie da paura". Carta di Roma, Quinto rapporto, gennaio 2018, https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2018/01/Rapporto-2017_-cartadiroma_small.pdf.
- Caiani, Manuela, Benedetta Carlotti, and Enrico Padoan. 2021. "Online hate speech and the radical right in times of pandemic: The Italian and English cases." *Javnost-The Public* 28.2: 202-218.
- Casella, Giovanni. 2020. "Il divieto di indossare il velo islamico sul posto di lavoro: legittimo o discriminatorio". UNICOST. <https://www.unicost.eu/il-divieto-di-indossare-il-velo-islamico-sul-posto-di-lavoro-legittimo-o-discriminatorio/>.
- Cervi, Laura, Santiago Tejedor, and Monica Gracia. 2021. "What Kind of Islamophobia? Representation of Muslims and Islam in Italian and Spanish Media." *Religions* 12.6. Chirico, Stefano et al.. 2020. "Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes", *Polizia Moderna*.
- Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI). 2015. "Lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani". Raccomandazione di politica generale n.5 dell'ECRI, <https://rm.coe.int/raccomandazione-di-politica-generale-n-5-dell-ecri-lotta-contro-l-into/16808da193>.
- Commissione Europea. 2015. "Unire le forze contro l'odio antisemita e antiislamico nell'UE: risultati del primo convegno annuale sui diritti fondamentali", Bruxelles, 9 ottobre 2015, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/fundamental_rights_colloquium_conclusions_it.pdf Cook, Stanley A. 1923. "The history of religions." *The Journal of Theological Studies* 25.97: 101- 109.
- Council of European Union. 1997. RECOMMENDATION No. R (97) 20. OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES. ON "HATE SPEECH". Adopted by the Committee of Ministers on 30 October 1997.
- Council of European Union. 2000. Directive 2000/78/CE, 27 November 2000. Crenshaw, Kimberlé. 1989. *Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics*. Routledge.
- Cronache di ordinario razzismo <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/>.
- Cronache di ordinario razzismo. 2020. "Quinto libro bianco sul razzismo in Italia", *Lunaria*. https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/quinto_libro_bianco_razzismo_def.pdf.
- Dessi, Giulia. 2016. "L'islamofobia colpisce soprattutto le donne", *InGenere*. 6 ottobre 2016. <https://www.ingenere.it/articoli/lislamofobia-colpisce-soprattutto-le-donne>.
- ECRI, 2016. "Rapporto dell'ECRI sull'Italia. Quinto ciclo monitoraggio". Pubblicato 7 giugno 2016. <https://rm.coe.int/fifth-report-on-italy-italian-translation-/16808b5839>
- ECRI. 2019. "Annual Report on ECRI'S Activities.", Council of Europe. <https://rm.coe.int/ecri-annual-report-2019/16809ca3e1>.
- ECRI. 2022. "ECRI General Policy Recommendation No.5 (revised) on preventing and combating anti Muslim racism and discrimination".
- ECRI, Adopted on 8 December 2021, Strasbourg, 1 March 2022. Erdenir, Burak. 2010. "Islamophobia qua racial discrimination", in *Muslims in 21st Century Europe: Structural and cultural perspectives*, 12, 27.
- European Commission. 2020. "The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online", European Commission, Available at: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en.
- European Network Against Racism (ENAR). 2016. "Forgotten Women: The impact of Islamophobia on Muslim women", 2016, http://enar-eu.org/IMG/pdf/forgotten_women_report_italy_-_final.pdf.
- Fondazione Pangea, 2021. "No Hate. Osservatorio 2019 sui discorsi e i linguaggi d'odio "Hate Speeches"". Le donne al centro del bersaglio tra sessismo razzismo. Una riflessione in corso, Milano, <https://www.retecontrolodio.org/cmswp/wp-content/uploads/2021/04/Fondazione-Pangea-Onlus-Misoginia.pdf>.
- FRA, 2019. "Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Migrant women - selected findings", 12 settembre 2019. <https://fra.europa.eu/en/publication/2019/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-migrant-women-selected>
- Generazioni Connesse, Ministero dell'Istruzione Italiano. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>
- Giordano, Filippo Maria. 2021. "Tra religione e politica: l'Europa, l'Islam e le vie dell'integrazione", *De Europa*, 4:2.

BIBLIOGRAFIA

- Giorgis, Paola. 2020. "The construction of the enemy. The strategic use of rhetorical devices in new Italian populisms", Rhetoric and Communications, Issue 44, July 2020.
- Giornale di Vicenza. 2015. "Venezia, nei musei senza velo o maschere", Giornale di Vicenza, 4 dicembre 2015.
- Giovannetti, Monia, and Chiara Minicucci. 2015. "L'hate speech nei new social media: percezioni, esperienze, approcci, reazioni e risposte dei giovani utilizzatori e dei professionisti". Relazione al convegno Hate speech e libertà di espressione. Globalist, 15 dicembre 2019, "Cammellara torna in ballestina": odio social contro Nibras Asfa che ha criticato la Meloni, Globalist, <https://www.globalist.it/news/2019/12/15/cammellara-torna-in-ballestina-odio-social-contro-nibras-asfa-che-ha-criticato-la-meloni/>
- Guerra, Elena. 2020. "L'islamofobia e l'odio per le donne", Heraldo, 21 maggio 2020. <https://www.heraldo.it/2020/05/21/islamofobia-e-lodio-per-le-donne/>
- Hackett, Conrad. 2017. "5 facts about the muslim population in Europe", PEW Research Center. 29 Novembre 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/>
- Hirji, Faiza. 2021. "Claiming our Space: Muslim Women, Activism, and Social Media", Islamophobia Studies Journal, 6:1, 78-92.
- Holslag, Anthonie. 2015 "The process of othering from the "social imaginaire" to physical acts: An anthropological approach." Genocide studies and prevention: an international journal 9.1: 10.
- HRC 46th session-2021, Report of the Special Rapporteur on Minority Issues, Dr. Fernand de Varennes - Hate speech, social media and minorities, 2021 (<https://www.ohchr.org/en/issues/minorities/srminorities/pages/annual.aspx>)
- <https://www.ilgiornaledivicenza.it/oltre-vicenza/veneto/venezia-nei-musei-senza-velo-o-maschere-1.4487904>
- Il Resto del Carlino, "Studentessa picchiata da tre ragazze perché non è una "musulmana pura", Il Resto del Carlino, 30 ottobre 2014. <https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/provincia/studentessa-picchiata-non-musulmana-pura-1.353788>
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>
- Khosrokhavar, Farhad. 2021. Jihadism in Europe: European youth and the new caliphate. Oxford University Press.
- La Gazzetta dello Sport. 2022. "L'arbitro le vieta di giocare con il velo e sospende la partita", La Gazzetta dello Sport, 27 febbraio 2022, <https://www.gazzetta.it/calcio/calcio-femminile/27-02-2022/arbitro-vieta-velo-calciatrice-pro-vercelli-sospende-partita4301630299626.shtml>.
- La Repubblica. 2016. "Burkini, la Lega vuole il divieto anche in Lombardia", La Repubblica, 17 agosto 2016, https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/08/17/news/burkini_lombardia_mozione_lega_per_vietare-146143936/
- La Repubblica. 2018. "Brescia, non c'è pace per Hina Saleem. Il fratello toglie la foto dalla tomba, troppo scoperta".
- La Repubblica, 17 novembre 2018. https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/11/17/news/hina_saleem_brescia_foto_lapide_tolta_dal_fratello-211928090/
- La Repubblica. 2019. "CasaPound e Forza nuova oscurate sui social, cancellate le pagine su Facebook e Instagram: 'Istigano all'odio'",
- La Repubblica, 9 settembre 2019, https://www.repubblica.it/politica/2019/09/09/news/capound_oscurata_sui_social_cancellate_decine_di_pagine_e_profili_su_facebook_e_instagram-235592742/.
- La Repubblica. 2019. "Dachan è sottomissione all'Islam". Il Pd: "Sciacallaggio", La Repubblica, 1 giugno 2019, https://www.repubblica.it/politica/2019/06/01/news/giorgia_meloni_fdi_asmae_dachan_pd_siria_islam-227731643/
- LADIS - Local Administration against Stereotypes and Islamophobia, <https://www.ladis.it>
- Lebourg, Nicolas. 2016. Islamophobia in France, Occasion, 1-10.
- Lewicki, Aleksandra. 2018. "Race, Islamophobia and the politics of citizenship in post-unification Germany." Patterns of Prejudice 52.5 (2018): 496-512. MAI+Islamofobia. 2016. "L'Inchiesta: Documenti d'identità negati se si indossa il "Hijab".
- MAI+Islamofobia. <https://maipiuislamofobia.wordpress.com/2016/12/08/linchiesta-documenti-didentita-negati-se-si-indossa-il-hijab/>
- Marc Helbling. 2012. Islamophobia in the West. Measuring and explaining individual attitudes, Routledge.
- Marinone et al.. 2021. "Far-right, far-left, separatism and religious extremism. A comparative desk research on drivers". Deliverable 2.1, PARTICIPATION Project.
- Massari, Monica. 2006. Islamofobia: la paura e l'islam. Vol. 870. Editori Laterza.
- Meer, Nasar, and Tariq Modood. 2019. "Islamophobia as the Racialisation of Muslims." The Routledge International Handbook of Islamophobia. Routledge, 18-31.
- Meer, Nasar. 2014. "Islamophobia and postcolonialism: continuity, Orientalism and Muslim consciousness." Patterns of Prejudice 48.5: 500-515.
- Moeckli, Daniel, et al.. 2014. eds. International human rights law. Oxford University Press.
- OSCAD. 2021. "Presentazione attività". https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/presentazione_attivita_oscad.pdf.
- OSCE, Hate Crime Reporting. <https://hatecrime.osce.org/hate-crime-data> Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC). "I musulmani nell'Unione europea: discriminazione ed islamofobia". https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1936-EUMC-highlights-IT.pdf.
- Ozzano, Luca. 2019. "Religion, Cleavages, and Right-Wing Populist Parties: The Italian Case", The Review of Faith & International Affairs, 17:1, 65-77.
- Ozzano, Luca. 2020. The Masks of the Political God: Religion and Political Parties in Contemporary Democracies. London, Rowman & Littlefield, 2020.
- Pangea Onlus. 2019. "Le Donne al centro del bersaglio tra razzismo e sessismo". Osservatorio 2019 sui discorsi e i linguaggi d'odio. https://www.reamanetwork.org/wp-content/uploads/2020/12/ReportPangea_Hate-speech-2020.pdf.

BIBLIOGRAFIA

- Panighel, Marta. 2021. "Gendered Islamophobia and Femonationalism in Italy The 'Veiled Sardine' Case", Unpublished paper presented at the 20th Nordic Migration Research Conference and 17th ETMU Conference, "Colonial/Racial Histories, National Narratives and Transnational Migration", 11-14 January 2021, University of Helsinki.
- Pantazis, Christina, and Simon Pemberton. 2009. "From the 'Old' to the 'New' Suspect Community Examining the Impacts of Recent UK Counter-Terrorist Legislation." *The British journal of criminology* 49.5 (2009): 646-666.
- Pasta, Stefano. 2018. *Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell'odio online*. Scholé-Morcelliana.
- Patino, Elizabeth. 2015. "A New Perspective Through Islamophobia: The True Oppressors of Veiled Muslim Women. The First-Year Papers (2010 - present)", Trinity College Digital Repository, Hartford, <https://digitalrepository.trincoll.edu/fypapers/56>.
- Perocco, Fabio. 2018. "Anti-Migrant Islamophobia in Europe. Social Roots, Mechanisms and Actors, *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU)*", 26:53, 25-40.
- Perry, Barbara. 2014, "Gendered Islamophobia: hate crime against Muslim women", *Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture*, 20:1, 74-89.
- Progetto Aisha, <https://progettoaisha.it/progetti/>.
- RaiNews. 2020. "Silvia Romano arrivata a casa", RaiNews, 11 maggio 2020, <https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Silvia-Romano-sequestro-covi-conversione-Islam-nessun-matrimonio-Ho-imparato-arabo-dd198abd-abcc-436c-bd5c-d4e17087f555.html#foto-1>.
- Rame, Sergio. 2016. "Islam, la lezione di Padova: niqab vietato in tutti gli uffici pubblici", *Il Giornale*, 10 maggio 2016. <https://www.ilgiornale.it/news/politica/islam-lezione-padova-niqab-vietato-tutti-uffici-pubblici-1256861.html#:~:text=La%20delibera%2C%20proposta%20dal%20sindaco,cartelli%20informativi%20in%20varie%20lingue>.
- Relazione della commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Bruxelles, 27/01/2014, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0027:FIN:IT:PDF>.
- Reza Zia-Ebrahimi. 2018. "When the Elders of Zion relocated to Eurabia: conspiratorial racialization in antisemitism and Islamophobia", *Patterns of Prejudice*, 52:4, 314-337.
- The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies, <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx>.
- UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 2021. "Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief", A/HRC/46/30, 25 February 2021.
- UNHCR. 2020. "Guidance on Racism and Xenophobia. How UNHCR can address and respond to situations of racism and xenophobia affecting persons under its mandate", UNHCR.
- United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, <https://www.refworld.org/docid/3b00f06558.html>.
- United Nations. 2019. "Strategy and Plan of Action on Hate Speech", United Nations, May 2019. Available at: <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf>.
- Vidal, Lourdes. 2018. "Islamophobia, Security Narratives and Countering Violent Extremism: Dangerous Liaisons." *IEMed: Mediterranean yearbook* 2018: 11.
- Vitullo, Alessandra. 2019. "Radicalizzarsi Online. Islamofobia e Discorsi d'Odio in Rete", in (a cura di) *Capire l'Islam. Mito o Realtà*, Bombardieri, M., Giorda, M., Hejazi, S., Morcelliana: Brescia, 2019", *Capire l'Islam. Mito o Realtà?*, 2019, p. 110.
- Vitullo, Alessandra. 2021. "The Online Intersection among Islamophobia, Populism, and Hate Speech: An Italian Perspective", *Journal of Religion Media and Digital Culture*, 10, 95-114.
- Vox Diritti. 2019. "La nuova mappa dell'intolleranza 4", Anno 4, giugno 2019. http://www.voxdiritti.it/wp-content/uploads/2019/06/A3_Islamofobia.jpg. Vox Diritti. 2020. "La Mappa dell'Intolleranza". Anno 5. <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-5/>
- VoxDiritti, 2021. "La nuova mappa dell'Intolleranza", *Vox Osservatorio Diritti*, Anno 6. <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-6/> YES - Youth Empowerment Support for Muslim Communities, <https://meet-project.alberodellavita.org/yes/>
- Zakeri, Shirin. 2022. "Islamofobia: il fenomeno e le sfide in Occidente", *Osservatorio sul Mediterraneo (OSMED)*, 22 febbraio 2022, <https://www.osmed.it/2022/02/23/islamofobia-il-fenomeno-e-le-sfide-in-occidente/>.



Co-funded by
the European Union

